



concormedia
CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE

VADEMECUM **PER LA MEDIAZIONE**

Mediazione civile e commerciale

Concormedia gestisce ogni forma di mediazione in materia di diritti disponibili nel rispetto del D.Lgs 28/2010 e successive modifiche:

- Mediazione obbligatoria;
- Mediazione volontaria e facoltativa;
- Mediazione per contratto o statuto.

Mediazione delle controversie di lavoro

Il tentativo di conciliazione in sede sindacale si svolge presso la nostra sede di Roma in presenza dei rappresentanti sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Mediazione familiare

La mediazione familiare è un percorso di aiuto che ha l'obiettivo di offrire alla coppia, prima, durante e dopo la separazione e/o il divorzio, gli strumenti per favorire il superamento della crisi e del conflitto, in un contesto strutturato e protetto al di fuori dall'ambiente giudiziario.

Mediazione libera ed internazionale

La nuova procedura di Mediazione Libera è alternativa e totalmente svincolata dagli schemi previsti dal Decreto legislativo 28/2010 e successive modifiche.

Tale procedura viene disciplinata dal Regolamento di Mediazione Libera ed Internazionale predisposto da Concormedia che garantisce flessibilità e riservatezza secondo le migliori prassi internazionali.

Camera arbitrale

L'Arbitrato è un Procedimento alternativo al rito ordinario, disciplinato dal Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt. 806-840) che si svolge in contraddittorio tra le parti ed al termine del quale un soggetto non togato (o un collegio) incaricato dai litiganti, o dall'Organismo, decide la controversia mediante l'emanazione di un Lodo equiparato ad una Sentenza.

Concormedia è altresì Camera Arbitrale ed annovera tra i propri arbitri professionisti altamente qualificati e con pluriennale esperienza nel campo dell'arbitrato.

CONCORMEDIA è un organismo privato di mediazione civile e commerciale, iscritto presso il registro tenuto presso il Ministero della giustizia al n. 137 ai sensi del d.lgs. 28/2010 e s.m.i., e un ente di formazione dei mediatori in materia civile e commerciale iscritto presso l'Elenco degli Enti di Formazione tenuto ai sensi del d.m. 180/2010 e s.m.i. presso il Ministero della giustizia al n. 158.

CONCORMEDIA S.R.L. VIA ALBERICO II, 4 – 00193 ROMA – TEL. 39 06 36002519



Indice

Introduzione del Presidente	3
Nota del Responsabile Scientifico	5
D.Lgs. 28/2010 modificato con D.Lgs. 149/2022	9
Ministero della Giustizia Decreto 24 Ottobre 2023, n. 150	41
Tabella A – Spese di Mediazione	85
Ministero della Giustizia Decreto 1 Agosto 2023 (incentivi fiscali)	89
FAQ ministeriali aggiornate al 31 gennaio 2025	109
Regolamento di Procedura CONCORMEDIA	135
Modulo – Accettazione, nomina e dichiarazioni di indipendenza, imparzialità e riservatezza del mediatore	147
Codice Etico CONCORMEDIA	151
Tariffe in tabelle: quanto mi costa se... ..	160



VADEMECUM PER LA MEDIAZIONE

è un'iniziativa di

conco media

CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE



Introduzione del Presidente

Dal 4 Marzo 2010 *l'Istituto della Mediazione* ha fatto molta strada. È stato un percorso molto articolato che ha attraversato momenti bui. Ripenso alla pronuncia della Corte Costituzionale del 06 Dicembre 2012, e poi al decreto del Fare del 9 Agosto 2013 che ne ha risollevato le sorti. Ora, a 15 anni dalla sua introduzione e con la "Riforma Cartabia", possiamo dire che *l'Istituto della Mediazione* abbia raggiunto il suo punto di equilibrio.

Sono state introdotte delle modifiche frutto dell'esperienza fatta nel tempo, si pensi al rigoroso rispetto delle tariffe che impedisce il ricorso a strumenti di concorrenza tra gli Organismi, alla regolamentazione della Mediazione con collegamento da remoto, che è stata utilissima nel periodo del Covid, ed alla effettiva entrata in vigore del credito d'imposta.

Negli ultimi mesi sono state promulgate diverse disposizioni, che ci hanno indotto a realizzare questo manuale per consentire agli utilizzatori di avere a portata di mano tutta la normativa attualmente in vigore in materia di mediazione.

Paolo Pelino

Presidente CONCORMEDIA





Nota del Responsabile Scientifico

CONCORMEDIA con la pubblicazione intende fornire ai “Protagonisti” del settore della mediazione una raccolta ridotta ma esaustiva dei provvedimenti normativi alla base della mediazione civile e commerciale.

È rivolta ai “protagonisti” che non sono solo i nostri mediatori e formatori, ma anche gli avvocati, gli imprenditori e i professionisti tutti che collaborano con noi.

Il lavoro prevede anche la pubblicazione del regolamento di mediazione e il codice etico di *CONCORMEDIA* che formano parte integrante dei provvedimenti normativi introdotti dalla recente Riforma Cartabia.

Promuovere la mediazione è uno degli obiettivi del Pnrr tenuto conto della strettissima connessione intercorrente tra le relazioni commerciali, produttività economica e funzionamento della giustizia.

Sia il Pnrr che la Riforma Cartabia dedicano particolare attenzione agli interventi per garantire una migliore e più estesa applicabilità dell’istituto della mediazione.



L'auspicio è l'aprirsi di una nuova fase capace di diffondere non solo la mediazione ma anche la cultura della mediazione attraverso una stabilità normativa in materia di mediazione civile.

CONCORMEDIA intende contribuire, con una serie di iniziative, allo sviluppo e la crescita della cultura della mediazione anche attraverso supporti pratici ed agevoli capaci di supportare gli operatori del settore come nell'intento della raccolta di provvedimenti qui proposti.

Marco Ceino

Responsabile Scientifico CONCORMEDIA



concormedia
CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE

D.Lgs.vo 28/2010
Modificato con D.Lgs.vo n.149/2022





D.Lgs.vo 28/2010 **Modificato con D.Lgs.vo n.149/2022**

**Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
in materia di mediazione finalizzata
alla conciliazione delle controversie civili e commerciali**

CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 **Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
 - a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
 - b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
 - c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
 - d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;
 - e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del decreto, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il degli organismi istituito con il decreto del Ministro della Giustizia 23 luglio 2004. n. 222.



Art. 2

Controversie oggetto di mediazione

1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo e di conciliazione previste dalle carte dei servizi.

CAPO II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 3

Disciplina applicabile e forma degli atti

1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità, l'indipendenza e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo, nel rispetto dell'articolo 8-bis., e gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalità audiovisive da remoto, nel rispetto dell'articolo 8-ter.

Art. 4

Accesso alla mediazione

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande



relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito della domanda di mediazione.

2. La domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.
3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

Art. 5

Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.
2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza,



o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

3. Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:
 - a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 - b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 - c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
- d-bis) dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.»;
4. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.
5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano:
 - a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'art.5-bis;
 - b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
 - c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
 - d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
 - e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
 - f) nei procedimenti in camera di consiglio;
 - g) nell'azione civile esercitata nel processo penale;
 - h) nell'azione inibitoria di cui all'articolo 37 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».



Art. 5-bis

Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo

1. Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.

Art. 5-ter

Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio

1. L'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale al quale è allegato l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.

Art. 5-quater

Mediazione demandata dal giudice

1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento in cui fissa l'udienza di remissione della causa in decisione, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.



2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Art. 5-quinquies

Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione

1. Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.
2. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.
3. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.
4. Il capo dell'ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.

Art. 5-sexies

Mediazione su clausola contrattuale o statutaria

1. Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su



eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.

2. La domanda di mediazione è presentata all'organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

Art. 6

Durata

1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo restando quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.
2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.
3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1.
4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.»

Art. 7

Effetti sulla ragionevole durata del processo

1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 5- quater, comma 1, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.



Art. 8

Procedimento

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. L'istanza di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate, a cura dell'organismo, alle parti, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1.
3. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.
4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
- 4-bis. La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione



- cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.
5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.
 6. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
 7. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.

Art. 8-bis

Mediazione in modalità telematica

1. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.
3. Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.



4. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 8-ter

Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto

1. Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.
2. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
3. Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8-bis, quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice 10 dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4.
4. Se non vi è il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.
5. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.

Art. 9

Dovere di riservatezza

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso



delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Art. 10

Inutilizzabilità e segreto professionale

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, nè davanti all'autorità giudiziaria nè davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Art. 11

Conclusione del procedimento

1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.
2. La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette



giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.
4. Il verbale conclusivo della mediazione, al quale è allegato l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8-bis, certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

4-bis. Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all'articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 8-bis, il verbale informato analogico e l'eventuale accordo a esso allegato sono redatti in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per il deposito presso l'organismo.
6. Del verbale e dell'eventuale accordo ad esso allegato depositati presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. È fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.



Art. 11-bis

Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche

1. Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 01.1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 12

Efficacia esecutiva ed esecuzione

1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al presente comma deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. L'avvocato certifica la conformità all'originale della copia dell'accordo trasmessa con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario, ai sensi degli articoli 196-decies e 196-undecies del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.
- 1-bis Quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione avanti al quale l'accordo è stato raggiunto, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
- 1-ter Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1-bis.



2. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Art. 12-bis

Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione

1. Dalla mancata partecipazione al primo incontro senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.

Art. 13

Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese



sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

Art. 14

Obblighi del mediatore

1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:
 - a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
 - b) comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;



- c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
 - d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.
3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo.

Art. 15

Mediazione nell'azione di classe

1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 840-bis del codice di procedura civile la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

CAPO III

DISPOSIZIONI SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

Art. 15-bis

Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità

1. È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, al cittadino italiano non abiente il patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se è raggiunto l'accordo di conciliazione. Il patrocinio a spese dello Stato è, altresì, assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica
2. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione



di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Art. 15-ter

Condizioni reddituali per l'ammissione

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo indicato dall'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 15-quater

Istanza per l'ammissione anticipata

1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 15-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1.
2. L'istanza per l'ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.
3. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o l'apolide, a pena di inammissibilità, correda l'istanza per l'ammissione con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445



Art. 15-quinquies

Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato

1. L'istanza per l'ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1.
- 1-bis. L'interessato, se il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.»

Art. 15-quinquies

Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato

1. L'istanza per l'ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1.
- 1-bis. L'interessato, se il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.»
2. Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilità, ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.
- 2-bis. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie l'istanza di ammissione anticipata è trasmessa all'ufficio finanziario competente per



le verifiche previste dall'articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.»;

3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, ~~istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1.~~
- 3-bis. Quando l'avvocato nominato dall'interessato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'organismo di mediazione competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.

Art. 15-sexies

Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata

1. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 15-septies

Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma

1. L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione.
2. Le indennità di cui all'articolo 17 commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.
3. Quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'avvocato, dal consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.
4. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto



dall'avvocato ed è corredata dall'accordo di conciliazione. Il consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all'organismo di mediazione. L'interessato, se il Ministero lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.»;

5. L'avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 15-octies

Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato

1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 25 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

Art. 15-novies

Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto

1. L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione di cui all'articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo



- 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione.
2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l'ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione in via anticipata.
 3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell'ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l'ammissione e ne dà comunicazione all'interessato, all'avvocato e all'organismo di mediazione.
 4. Contro il provvedimento di revoca l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che lo ha adottato. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 15-decies

Sanzioni e controlli a parte della Guardia di finanza

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l'istanza per l'ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
2. Si applica l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 15-undecies

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, valutato in 2.082.780 annui euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.»



CAPO IV

ORGANISMI DI MEDIAZIONE ED ENTI DI FORMAZIONE

Art. 16

Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto.
- 1bis. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1 e del suo mantenimento, costituiscono requisiti di serietà:
 - a) l'onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi;
 - b) la previsione, per gli organismi costituiti da enti privati nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti;
- b-bis) per gli organismi costituiti da enti pubblici, compresi gli ordini professionali, anche sotto forma di fondazioni o associazioni, la dichiarazione di compatibilità dell'attività istituzionale con lo svolgimento dei servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti;
- c) l'impegno dell'organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.
- 1-ter. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono requisiti di efficienza dell'organismo l'adeguatezza dell'organizzazione, la capacità finanziaria, la qualità del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché la qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e quella dei mediatori.
2. Il registro degli organismi e tutti gli elenchi sono tenuti e gestiti mediante piattaforma informatica del Ministero della giustizia. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione



degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. ~~Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.~~

3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati e dei relativi criteri di calcolo, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.
4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.
4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto, in conformità all'articolo 16-bis, stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di



formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.

6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 16-bis

Enti di formazione

1. Sono abilitati a iscriversi nell'elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serietà ed efficienza, come definiti dall'articolo 16, commi 1- bis, lettera a) e 1-ter.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente di formazione è altresì tenuto a nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualità della formazione erogata dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche all'estero. Il responsabile comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 16, comma 2.
3. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, stabilisce altresì i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per l'iscrizione, e il mantenimento dell'iscrizione, nei rispettivi elenchi.

Art. 17

Risorse, regime tributario e indennità

1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.



2. Il verbale e l'accordo di conciliazione sono esenti dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.
4. Il regolamento dell'organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.
5. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:
 - a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;
 - b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
 - c) importi a titolo di indennità per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro;
 - d) Le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al 25% nell'ipotesi di successo della mediazione;
 - e) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è demandata dal giudice;
 - f) i criteri per la determinazione del valore dell'accordo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3.
6. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5-quater, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
7. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione.
8. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica,



dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

9. Agli oneri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 5,9 milioni di euro per l'anno 2010, di 7,018 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2022 e di 13,098 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede:
 - a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato;
 - b) quanto a 6,08 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata istituito nello Stato di previsione del Ministero della giustizia in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206.

Art. 18

Organismi presso i tribunali

1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

Art. 19

Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio

1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate



alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.

2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA

Art. 20

Credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione

1. Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.
2. I crediti d'imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.
3. È riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.
4. Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d'imposta



commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 15- septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 25 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull'autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati.
6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 51.821.400 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206 istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206.
7. Il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio".

Art. 21

Informazioni al pubblico

1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.



CAPO VI

ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 22

Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: «5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;»

Art. 23

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto. 2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.

Art. 24

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

[illegible]



concormedia
CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE

Ministreo della Giustizia
Decreto del 24 Ottobre 2023, n. 150





Ministreo della Giustizia

Decreto del 24 Ottobre 2023, n. 150

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141- decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (23G00163).

(GU n.255 del 31-10-2023)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
 - a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
 - b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
 - c) «Codice del consumo»: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 «Codice del consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
 - d) «mediazione»: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;



- e) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
- f) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
- g) «organismo»: l'ente pubblico o privato presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo e in conformità al presente decreto;
- h) «organismo ADR»: l'organismo che gestisce le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo II-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, iscritto nella sezione speciale per gli organismi ADR;
- i) «lite transfrontaliera»: la controversia di cui all'articolo 12, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- l) «sede operativa»: la sede nella quale può svolgersi l'attività di mediazione, diversa dalla sede legale, approvata dal responsabile del registro;
- m) «regolamento di procedura»: l'atto, adottato dall'organismo, contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi e gli altri contenuti indicati dal regolamento;
- n) «codice etico»: il documento redatto dall'organismo che contiene le regole di condotta dell'organismo e dei mediatori;
- o) «indennità»: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi, comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione;
- p) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero comprendente la sezione speciale per gli organismi ADR;
- q) «responsabile del registro»: il responsabile della tenuta del registro e dell'elenco;
- r) «responsabile dell'organismo»: il soggetto, inserito nell'elenco, che svolge le specifiche funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo;
- s) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, presso i quali si svolge l'attività di formazione dei mediatori;
- t) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo;



- u) «formatore»: la persona che svolge l'attività di formazione dei mediatori;
- v) «elenco»: l'elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero;
- z) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;
- aa) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica;
- bb) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina l'istituzione presso il Ministero:
 - a) del registro degli organismi;
 - b) della sezione speciale del registro di cui alla lettera a) per gli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 1, lettera a), del Codice del consumo;
 - c) dell'elenco degli enti di formazione;
 - d) degli elenchi dei mediatori e dei formatori quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell'elenco degli enti di formazione;
 - e) degli elenchi dei responsabili, soci, associati, amministratori, rappresentanti e dei responsabili scientifici quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell'elenco degli enti di formazione.
2. Il presente decreto disciplina altresì:
 - a) i requisiti per l'iscrizione nel registro degli organismi, nella sezione speciale per gli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione;
 - b) i requisiti per l'inserimento negli elenchi dei mediatori e dei formatori;
 - c) la procedura di iscrizione nel registro, nella sezione speciale degli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione;
 - d) gli obblighi degli iscritti;
 - e) i percorsi di formazione iniziale e continua per mediatori e formatori;
 - f) la vigilanza, le procedure di contestazione, le cause di sospensione e cancellazione dal registro, dalla sezione speciale e dall'elenco degli enti di formazione, e gli effetti della sospensione e cancellazione;
 - g) le indennità del primo incontro, la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici e i criteri di approvazione delle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati.



CAPO II

REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE, SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI ADR, ELENCO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE PER LA MEDIAZIONE E REQUISITI DI ISCRIZIONE

Art. 3

Istituzione del registro degli organismi e della sezione speciale per gli organismi ADR

1. Sono istituiti presso il Ministero il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione e la sezione speciale del predetto registro per gli organismi ADR.
2. La parte prima del registro è riservata agli organismi pubblici, la parte seconda è riservata agli organismi privati, la sezione speciale del registro è riservata agli organismi ADR.
3. La parte prima del registro è articolata nelle seguenti sezioni:
 - a) sezione A: riservata all'elenco dei mediatori;
 - b) sezione B: riservata all'elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale e liti transfrontaliere;
 - c) sezione C: riservata all'elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;
 - d) sezione D: riservata all'elenco dei responsabili o dei rappresentanti dell'associazione in cui l'organismo pubblico è inserito.
4. La parte seconda del registro è articolata nelle sezioni previste dal comma 3, lettere a), b) e c), e la sezione D è riservata all'elenco dei soci, associati, amministratori, responsabili e rappresentanti degli organismi.
5. La sezione speciale per gli organismi ADR è articolata nella parte prima e nella parte seconda.
6. La parte prima della sezione speciale, riservata agli organismi ADR pubblici, è suddivisa in due parti. La parte prima A) contiene l'elenco dei rappresentanti legali degli organismi ADR, la parte prima B) contiene l'elenco dei mediatori.
7. La parte seconda della sezione speciale, riservata agli organismi ADR privati, è suddivisa in due parti. La parte seconda A) contiene l'elenco dei rappresentanti legali degli organismi ADR e la parte seconda B) contiene l'elenco dei mediatori.



Art. 4

Requisiti di onorabilità

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, quanto al requisito dell'onorabilità, l'organismo richiedente attesta il possesso da parte dei soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili degli organismi e dei mediatori dei quali chiede l'inserimento negli appositi elenchi, dei seguenti requisiti:
 - a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere sottoposti ad amministrazione di sostegno;
 - b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del Codice penale;
 - c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del Codice penale, con la quale sono state altresì applicate pene accessorie;
 - d) non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 335-bis del Codice di procedura penale;
 - e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
 - f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, nè a misure di sicurezza personali;
 - g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.
2. Con riferimento al comma 1, lettere a) e b), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del Codice di procedura penale.

Art. 5

Requisiti di serietà

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di serietà, l'organismo richiedente attesta:



- a) l'impegno a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite;
- b) la previsione, per gli organismi privati, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo dell'organismo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti.

Art. 6

Requisiti di efficienza

- 1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di efficienza, l'organismo richiedente attesta:
 - a) per gli organismi privati il possesso di un capitale non inferiore a 10.000,00 euro;
 - b) l'indicazione delle fonti di finanziamento;
 - c) la stipula di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 1.000.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione, di validità almeno annuale, completa di dichiarazione di impegno del responsabile a documentarne il rinnovo alla scadenza;
 - d) per gli organismi privati la previsione, nell'atto costitutivo, che l'organismo è stato costituito con una durata non inferiore a cinque anni;
 - e) la nomina di un responsabile dell'organismo con la qualifica di mediatore;
 - f) la disponibilità di almeno cinque mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo;
 - g) l'impegno a garantire un rapporto tra numero di mediatori e sede operativa non inferiore a tre mediatori per ogni sede operativa, se indicata, ulteriore rispetto alla sede legale;
 - h) il possesso, per ciascun mediatore, dei requisiti di cui all'articolo 8;
 - i) le eventuali sedi operative e la loro ubicazione territoriale;
 - l) la disponibilità di almeno una unità di personale addetta alle funzioni amministrative, comprese le attività di segreteria;
 - m) il titolo attestante la stabile disponibilità, nella sede legale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di locali individuati mediante planimetria catastale, adeguati allo svolgimento degli incontri di mediazione;



- n) la descrizione della struttura organizzativa e di segreteria destinata alla gestione delle sedi;
- o) le modalità della gestione contabile;
- p) la disponibilità di registri informatizzati idonei a ricevere, conservare e registrare le annotazioni relative ai dati identificativi delle parti, il numero d'ordine progressivo dei procedimenti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento, il suo esito, l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo, l'eventuale rifiuto a tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, l'accordo di conciliazione, o il verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data;
- q) la disponibilità di un sistema per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalità previste dall'articolo 8-bis del decreto legislativo;
- r) il rapporto giuridico ed economico che intercorre tra l'ente istituyente e l'organismo, idoneo a dimostrarne l'autonomia finanziaria e funzionale quando l'organismo è istituito da un consiglio dell'ordine degli avvocati, da un ordine professionale o da una camera di commercio;
- s) il rapporto giuridico che intercorre con ciascun mediatore;
- t) l'impegno, in caso di stipula di accordi con altri organismi in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione, di trasmetterne immediatamente copia al responsabile del registro e di pubblicare contestualmente la data, l'oggetto e la durata dell'accordo sul proprio sito web;
- u) la titolarità di un sito web idoneo a conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, la storicizzazione e l'archiviazione dei contenuti e la loro consultazione mediante link permanenti, con l'impegno di mantenerne l'aggiornamento e la funzionalità.

Art. 7

Requisiti per l'iscrizione degli organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio

1. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all'esito della



verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità, serietà ed efficienza di cui agli articoli 4, 5 e 6.

2. L'iscrizione degli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, è subordinata al conseguimento dell'autorizzazione da parte del responsabile del registro, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo.

Art. 8

Requisiti per l'inserimento negli elenchi dei mediatori

1. L'organismo che chiede l'iscrizione nel registro indica i mediatori da inserire negli elenchi e ne attesta i requisiti.
2. La richiesta è corredata, per ciascun mediatore:
 - a) dalla dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal mediatore, a svolgere il servizio presso l'organismo richiedente e a essere inserito in uno o più elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c);
 - b) dalla attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità;
 - c) dalla attestazione del conseguimento della laurea magistrale o a ciclo unico;
 - d) dalla attestazione, per il mediatore iscritto a un ordine o collegio professionale, del conseguimento della laurea triennale;
 - e) dalla attestazione del conseguimento della qualificazione formativa prevista dall'articolo 23.
3. L'organismo che chiede l'iscrizione e indica i mediatori da inserire nelle sezioni B) o C) del registro, di cui all'articolo 3, comma 3, oltre ai requisiti previsti dal comma 2, attesta il conseguimento della qualificazione prevista dall'articolo 25, comma 1, e le conoscenze linguistiche, con certificazione non inferiore al livello B2.

Art. 9

Requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR

1. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR il richiedente attesta, oltre ai requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 4:



- a) il nome o la denominazione dell'organismo, il nome del legale rappresentante, le informazioni di contatto e l'indirizzo del sito web;
- b) la previsione nell'atto costitutivo, per gli organismi privati, che l'organismo è stato costituito con una durata non inferiore a cinque anni;
- c) l'impegno a svolgere procedure di mediazione per la risoluzione, anche in via telematica, in conformità a quanto prevede l'articolo 141-bis, comma 1, lettere a), c), d) ed e) del Codice del consumo, delle controversie, nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell'Unione europea, nell'ambito delle quali l'organismo ADR propone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole;
- d) la fissazione della sede legale o la disponibilità di una sede operativa nel territorio della Repubblica italiana;
- e) la disponibilità, nella sede legale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di appositi locali individuati mediante planimetria catastale, destinati allo svolgimento delle attività connesse alla fornitura del servizio e adeguati allo svolgimento delle procedure di cui alla lettera c);
- f) la struttura organizzativa dell'organismo e le fonti di finanziamento;
- g) le generalità e il curriculum di ciascuno dei mediatori inseriti negli elenchi di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, le certificazioni linguistiche da ciascuno conseguite e la loro retribuzione, nonchè, per ciascun mediatore, il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8, e l'impegno di ciascun mediatore di rispettare l'articolo 141-bis, commi 5 e 7 del Codice del consumo;
- h) il proprio regolamento di procedura contenente l'impegno a svolgere le procedure di cui alla lettera c) nel rispetto dell'articolo 141-quater, commi 4 e 5 del Codice del consumo, e ad applicare le indennità dovute per il servizio prestato secondo gli indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 2, del Codice del consumo;
- i) la durata media delle procedure e il rispetto dell'articolo 141-quater, commi 3, e 5, del Codice del consumo;
- l) la lingua o le lingue in cui possono essere presentate le domande e con cui possono essere svolte le procedure di cui alla lettera c);
- m) le tipologie di controversie trattate dall'organismo ADR;
- n) i motivi per i quali l'organismo ADR può rifiutare il trattamento di una



determinata controversia nel rispetto dell'articolo 141-bis, commi 2 e 3 del Codice del consumo;

- o) l'impegno a garantire il rispetto, per i propri mediatori, dell'articolo 141-bis, comma 4 e comma 8, primo periodo, del Codice del consumo e, in caso di appartenenza a un organismo collegiale, a garantire il rispetto del comma 8, secondo periodo, e del comma 9 del predetto articolo.

Art. 10

Requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR

1. È istituito presso il Ministero l'elenco degli enti abilitati a svolgere l'attività di formazione per mediatori e formatori in conformità al presente decreto.
2. La parte prima dell'elenco è riservata agli organismi pubblici, la parte seconda è riservata agli organismi privati.
3. La parte prima contiene:
 - a) la sezione A, riservata all'elenco dei formatori;
 - b) la sezione B, riservata all'elenco dei formatori in materia di consumo, internazionale e controversie transfrontaliere;
 - c) sezione C, riservata all'elenco dei responsabili scientifici;
 - d) sezione D, riservata all'elenco dei rappresentanti degli enti.
4. La parte seconda è articolata nelle sezioni previste dal comma 3, lettere a), b) e c), la sezione D è riservata all'elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.

Art. 11

Requisiti di onorabilità, serietà ed efficienza degli enti di formazione

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 10, l'ente di formazione richiedente documenta il possesso da parte dei soci, associati, amministratori, responsabili scientifici e formatori, dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 2. Quanto ai requisiti di serietà il richiedente attesta la previsione, per gli enti privati, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di formazione nelle materie



della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di servizi di mediazione nei medesimi ambiti;

3. Quanto ai requisiti di efficienza, il richiedente attesta:
- a) la nomina di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, con il suo curriculum nel quale sono evidenziati i titoli e l'esperienza che giustificano i requisiti della chiara fama e dell'esperienza pratica e professionale nelle materie previste dall'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e dello svolgimento delle esperienze professionali e pratiche;
 - b) la disponibilità di almeno cinque formatori, con l'indicazione di coloro che sono destinati all'area teorica e di coloro che sono destinati all'area pratica;
 - c) il possesso, per ciascun formatore, dei requisiti di cui all'articolo 26;
 - d) la disponibilità di registri idonei a conservare i nominativi dei partecipanti ai corsi di formazione, l'annotazione dell'effettiva frequentazione di ciascun iscritto, l'esito delle prove finali di ciascun iscritto e le relative attestazioni;
 - e) la disponibilità, per i corsi svolti con collegamento a distanza in modalità sincrona, di una piattaforma idonea a rilevare le presenze dei partecipanti, a fornire report che tracciano in modo univoco la presenza di docenti e discenti, a consentire la visualizzazione, sintetica o analitica, delle informazioni relative agli accessi autorizzati per ciascun partecipante e ai tempi di fruizione di moduli o contenuti da parte di qualsiasi tipologia di utente, e dello stato di avanzamento del corso e dei contenuti fruiti per singolo partecipante;
 - f) l'impegno a svolgere l'attività di formazione in locali idonei a tale funzione, a individuarli nei programmi formativi e a darne adeguata informazione ai partecipanti;
 - g) l'indicazione delle fonti di finanziamento;
 - h) il rapporto giuridico ed economico che intercorre tra l'ente istituyente e l'ente di formazione, idoneo a dimostrarne l'autonomia finanziaria e funzionale quando l'ente è istituito da un consiglio dell'ordine degli avvocati, da un ordine professionale o da una camera di commercio;



- i) il rapporto giuridico ed economico che intercorre con i formatori;
- l) la titolarità di un sito web idoneo a conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, la storicizzazione e l'archiviazione dei contenuti e la loro consultazione mediante link permanenti, con l'impegno di mantenerne l'aggiornamento e la funzionalità.

CAPO III

TENUTA DEL REGISTRO E DEGLI ELENCHI, ISCRIZIONE, VARIAZIONI E VERIFICHE PERIODICHE, OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI E VIGILANZA

Art. 12

Tenuta del registro, degli elenchi e vigilanza

1. registri e gli elenchi istituiti in conformità al Capo II sono tenuti presso il Ministero - Dipartimento per gli affari di giustizia. Ne è responsabile il direttore generale degli affari interni, o persona da lui delegata, incardinata o assegnata alla suddetta direzione generale, con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato.
2. Il responsabile del registro esercita la vigilanza sugli organismi e sugli enti di formazione anche avvalendosi dell'Ispettorato generale del Ministero e, nei casi e nelle forme previste dagli articoli 38 e 39, comma 4, con il Ministero delle imprese e del made in Italy.
3. La gestione del registro e degli elenchi avviene con modalità informatiche che assicurano la rapida elaborazione di dati, con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto e il rispetto dei principi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.
4. La sezione speciale del registro per gli organismi ADR e gli elenchi dei responsabili, mediatori e formatori sono pubblici e accessibili attraverso il sito web del Ministero dedicato alla mediazione.
5. Il Ministero comunica senza indugio al Ministero delle imprese e del made in Italy l'elenco degli organismi ADR iscritti nella sezione speciale e dei relativi mediatori, e ogni successiva variazione di tale elenco.
6. Il Ministero pubblica sul proprio sito web dedicato alla mediazione un link di reindirizzamento al sito internet della Commissione europea nel



quale è pubblicato l'elenco consolidato degli organismi ADR dalla stessa elaborato e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Art. 13

Tenuta del registro, degli elenchi e vigilanza

1. La domanda di iscrizione nei registri ed elenchi istituiti in conformità al Capo II è presentata utilizzando i modelli uniformi predisposti dal responsabile del registro, resi disponibili sul sito del Ministero entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è trasmessa, unitamente alle attestazioni indicate da ciascun modello, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.
2. Il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione o per il suo mantenimento è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
3. A pena di inammissibilità, la domanda di iscrizione degli organismi è corredata dal regolamento di procedura redatto nel rispetto dell'articolo 22 e dal codice etico.
4. Il regolamento di procedura degli organismi privati è corredata dalla tabella delle spese di mediazione, redatta in conformità all'articolo 32. In alternativa il regolamento può contenere la dichiarazione di adozione della tabella delle spese di mediazione di cui all'allegato A.
5. Il responsabile del registro, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda di iscrizione, verificata la sussistenza dei requisiti, adotta il provvedimento di iscrizione e, per gli organismi privati, approva contestualmente la tabella delle spese di mediazione. Il provvedimento è comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nel registro.
6. Se il provvedimento di iscrizione non è comunicato nel termine indicato dal comma 5, la domanda si intende rigettata.
7. Entro il termine indicato dal comma 5, il responsabile del registro può chiedere, per una sola volta, l'integrazione dei documenti trasmessi dal



richiedente ai sensi del comma 1, assegnando allo scopo un termine non superiore a trenta giorni. Alla scadenza, il responsabile del registro provvede nel termine indicato dal comma 5.

Art. 14

Procedimento di approvazione delle variazioni dei requisiti di iscrizione

1. Gli organismi e gli enti di formazione, quando necessario, presentano, con le modalità previste dall'articolo 13, commi 1 e 2, istanza di variazione del regolamento e delle tabelle, delle sedi, dei responsabili dell'organismo e dei responsabili scientifici, dei mediatori e formatori, e di ogni altro requisito richiesto dal presente decreto ai fini dell'iscrizione, con le attestazioni idonee a dimostrare la variazione.
2. Il responsabile del registro, entro i successivi sessanta giorni, approva le variazioni che risultano conformi ai requisiti di iscrizione, e ne dà comunicazione al richiedente.
3. Se il responsabile del registro rileva l'insufficienza o l'incompletezza delle attestazioni relative a un'istanza di variazione di uno o più requisiti la cui mancata approvazione determinerebbe il venir meno dei presupposti per mantenere l'iscrizione, ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a integrarla senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi. Si applica l'articolo 37, comma 2.
4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, il responsabile del registro assegna un termine non superiore a trenta giorni per l'integrazione e, se l'insufficienza o l'incompletezza permangono, alla scadenza rigetta l'istanza, dandone comunicazione all'interessato.

Art. 15

Procedimento di verifica degli obblighi formativi periodici

1. Gli organismi e gli enti di formazione, ogni due anni, entro il 31 dicembre, attestano l'adempimento agli obblighi formativi previsti dagli articoli 24, 25, comma 3, e 27. Fermo quanto previsto dall'articolo 42, comma 8, per gli organismi e gli enti di formazione iscritti dopo l'entrata in vigore



del presente decreto, l'obbligo di trasmissione di cui al primo periodo, è assolto a decorrere dal 31 dicembre 2027.

2. Il responsabile del registro, entro il 31 marzo dell'anno successivo, esaminate le attestazioni trasmesse ai sensi del comma 1, conferma l'iscrizione nel registro o nell'elenco.
3. Il responsabile del registro, quando rileva l'insufficienza o l'incompletezza delle attestazioni relative all'aggiornamento periodico di un numero di mediatori o di formatori la cui mancata approvazione determinerebbe il venir meno dei presupposti per mantenere l'iscrizione, ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a integrarle senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi. Si applica l'articolo 37, comma 2.
4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, il responsabile del registro assegna un termine non superiore a trenta giorni per l'integrazione e, se l'insufficienza o l'incompletezza permangono, alla scadenza rigetta l'istanza, dandone comunicazione all'interessato. La mancata

Art. 16

Obblighi degli iscritti

1. Gli organismi e gli enti di formazione iscritti sono tenuti a fare menzione del numero d'ordine comunicato ai sensi dell'articolo 13, comma 5, negli atti, nella corrispondenza e nelle forme consentite di pubblicità.
2. Dopo l'iscrizione l'organismo non può, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.
3. L'organismo, su richiesta e con eventuali costi a carico di ciascuna delle parti che hanno partecipato alla procedura di mediazione, rilascia i verbali della procedura, il documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del D. Lgs, l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione.
4. L'organismo conserva gli atti e i dati inseriti nei registri informatizzati relativi ai procedimenti trattati, in conformità all'articolo 2961, primo comma, del Codice civile, per un periodo non inferiore a tre anni.
5. L'ente di formazione comunica al responsabile del registro, entro il 28 febbraio di ogni anno, il calendario dei corsi svolti nell'anno precedente



- con i relativi programmi, completi dell'indicazione dei formatori e dei docenti eventualmente invitati.
6. L'organismo trasmette al Ministero - Dipartimento per gli affari di giustizia, alla fine di ogni trimestre, non oltre l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i dati statistici relativi ai procedimenti di mediazione indicando in modo separato:
 - a) le mediazioni svolte nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo e le mediazioni demandate dal giudice con l'indicazione delle materie e del valore della lite;
 - b) le mediazioni svolte in casi che non rientrano nella lettera a), con l'indicazione delle materie e del valore della lite;
 - c) l'esito del primo incontro;
 - d) l'esito del procedimento;
 - e) se le parti del procedimento sono persone fisiche o persone giuridiche;
 - f) il numero di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
 7. L'organismo trasmette, nel termine indicato dal comma 6, i dati relativi ai flussi dei procedimenti di mediazione complessivamente trattati nel trimestre, distinti in base allo stato di avanzamento, con indicazione dei pendenti iniziali, degli iscritti, dei definiti e dei pendenti finali.
 8. L'organismo ADR, nel rispetto dell'articolo 141-bis, comma 2, del Codice del consumo, non può, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.
 9. A far data dal secondo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro, con cadenza biennale, ciascun organismo ADR, entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla scadenza del biennio, trasmette al responsabile del registro informazioni concernenti:
 - a) il numero di domande ricevute e i tipi di controversie alle quali si riferiscono;
 - b) la quota percentuale delle procedure interrotte prima di raggiungere il risultato;
 - c) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie trattate;
 - d) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR; e le eventuali problematiche sistematiche o significative che si verificano di frequente e causano controversie tra consumatori e professionisti, eventualmente accompagnate da raccomandazioni sul modo di evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro;



- f) quando pertinente, la valutazione dell'efficacia della cooperazione all'interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
- g) se prevista al momento dell'iscrizione, la formazione fornita dall'organismo ADR ai propri mediatori, con indicazione completa dei corsi svolti nel biennio;
- h) la valutazione dell'efficacia della procedura ADR offerta dall'organismo e di eventuali modi per migliorarla.

Art. 17

Obblighi di trasparenza degli organismi

1. L'organismo rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web:
 - a) i dati identificativi e il numero d'ordine;
 - b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale e delle eventuali sedi operative, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
 - c) le informazioni necessarie per la presentazione di eventuali reclami;
 - d) le generalità e il curriculum del responsabile dell'organismo;
 - e) l'organigramma con indicazione delle funzioni e responsabilità;
 - f) l'elenco delle sedi operative con i relativi dati di identificazione e i contatti;
 - g) gli eventuali accordi stipulati ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera t), 22, comma 1, lettera s), e 23, comma 5, con indicazione, per ciascun accordo, dell'oggetto, della sua durata e degli elementi identificativi degli altri organismi;
 - h) l'eventuale specializzazione nelle materie del consumo e delle liti transfrontaliere;
 - i) i nomi e il curriculum dei mediatori inseriti in uno degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c);
 - l) il regolamento di procedura approvato dal responsabile del registro;
 - m) il codice etico;
 - n) la tabella delle spese di mediazione, approvate dal responsabile del registro o, quando pertinente, la tabella di cui all'allegato A;
 - o) gli eventuali protocolli e progetti di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 4, del decreto legislativo;



- p) l'ultimo bilancio depositato oppure l'ultimo rendiconto di cassa approvato;
- q) l'eventuale appartenenza a reti di organismi che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
- r) le lingue nelle quali possono essere presentate le domande all'organismo e che possono essere usate nella procedura.

Art. 18

Obblighi di trasparenza degli organismi

1. L'organismo ADR rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web:
 - a) i dati identificativi e il numero d'ordine;
 - b) le modalità di contatto, l'indirizzo postale e di posta elettronica;
 - c) il proprio inserimento nell'elenco previsto dall'articolo 141-decies del Codice del consumo;
 - d) i mediatori incaricati, i criteri seguiti per il conferimento dell'incarico e la sua durata, e i criteri seguiti per la designazione del mediatore;
 - e) il regolamento di procedura;
 - f) le indennità previste dall'articolo 33;
 - g) il codice etico;
 - h) l'eventuale limite di valore di competenza;
 - i) i motivi per i quali può rifiutare di trattare una determinata controversia;
 - l) le eventuali attività che le parti sono tenute a rispettare prima di avviare la procedura di mediazione, incluso il tentativo di risoluzione della controversia mediante negoziazione diretta con il professionista;
 - m) le informazioni relative al funzionamento della procedura ADR e alla presentazione della domanda, anche in modalità diversa da quella telematica, e alla documentazione da produrre a supporto della stessa;
 - n) la possibilità o meno per le parti di ritirarsi dalla procedura;
 - o) la durata media della procedura;
 - p) l'effetto giuridico dell'esito della procedura;
 - q) l'esecutività delle decisioni degli organismi ADR;
 - r) l'eventuale appartenenza a reti transfrontaliere di organismi ADR;



- s) l'elenco degli organismi ADR elaborato e pubblicato dalla Commissione europea mediante link di reindirizzamento al relativo sito, per gli adempimenti di cui all'articolo 141-sexies, comma 6, Codice del consumo;
 - t) la relazione annuale di attività redatta in conformità all'articolo 141-quater, comma 2, del Codice del consumo.
2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere da b) a r), sono rese con sistemi che ne rendono possibile il download o, presso la sede dell'organismo e su richiesta della parte, su supporto durevole e con qualsiasi altra modalità idonea ad assicurare il libero accesso alle predette informazioni in modo trasparente ed equo.

Art. 19

Obblighi di trasparenza degli enti di formazione

1. L'ente di formazione rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web:
 - a) i dati identificativi e il numero d'ordine;
 - b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
 - c) l'organigramma con le relative funzioni e responsabilità;
 - d) il nome del responsabile scientifico e il suo curriculum nel quale sono evidenziati i titoli e l'esperienza che giustificano i requisiti della chiara fama e dell'esperienza pratica e professionale nelle materie previste dall'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e dello svolgimento delle esperienze professionali e pratiche;
 - e) il nome e il curriculum di ciascuno dei formatori inseriti in uno o più degli elenchi di cui all'articolo 3;
 - f) i programmi di formazione per l'anno in corso;
 - g) le modalità di attestazione dell'effettiva frequenza ai corsi da parte degli iscritti;
 - h) i criteri per l'ammissione alla valutazione finale degli iscritti ai corsi;
 - i) le modalità per il rilascio dell'attestazione di partecipazione al corso, comprensiva dell'esito della prova finale.



Art. 20

Obblighi di comunicazione del giudice

1. Il giudice che nega l'omologazione, provvedendo ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al responsabile del registro e all'organismo copia del provvedimento di diniego.

Art. 21

Obblighi dei mediatori, incompatibilità e conflitti di interesse

1. Ciascun mediatore può dichiararsi contemporaneamente disponibile a svolgere la funzione di mediatore per un numero massimo di cinque organismi.
2. Il mediatore designato dall'organismo esegue personalmente la prestazione.
3. Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6 del Codice di procedura civile.
4. Il mediatore non può essere parte o rappresentare una parte, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'organismo del quale è socio o del quale è legale rappresentante o responsabile.
5. Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.
6. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo commessa da un mediatore che è pubblico dipendente o professionista iscritto a un albo o collegio professionale, può costituire illecito disciplinare sanzionabile ai sensi dei rispettivi codici deontologici se da questi previsto. Il responsabile del registro è tenuto a informarne gli organi competenti.

Art. 22

Regolamento di procedura

1. Il regolamento di procedura contiene le regole di procedura seguite dall'organismo e almeno le seguenti indicazioni:



- a) l'indicazione del luogo di svolgimento della mediazione, derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo;
- b) la possibilità per le parti di manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica;
- c) la possibilità per ciascuna delle parti, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, di svolgere uno o più incontri da remoto;
- d) la possibilità per le parti di indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo;
- e) in difetto di indicazione concorde del mediatore ai sensi della lettera d), i criteri predeterminati di assegnazione degli affari di mediazione, rispettosi della specifica competenza del mediatore e idonei ad assicurare la rotazione;
- f) che, in difetto di indicazione ai sensi della lettera d) o quando l'organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione del mediatore avverrà in conformità ai criteri di cui alla lettera e);
- g) che il mediatore non può iniziare il procedimento prima di avere sottoscritto la dichiarazione di cui alla lettera i);
- h) le cause di incompatibilità del mediatore previste dal codice etico e, quando pertinente, dai codici deontologici di appartenenza del singolo mediatore;
- i) le formule con cui il mediatore rende la dichiarazione di indipendenza e imparzialità prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo;
- l) gli ulteriori impegni assunti dal mediatore al fine di attestare e garantire la propria indipendenza e imparzialità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo;
- m) che non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate;
- n) a disponibilità temporale destinata dall'organismo allo svolgimento del primo incontro, non inferiore a due ore, e le condizioni per la sua eventuale estensione nell'ambito della medesima giornata;
- o) le condizioni in presenza delle quali le parti possono chiedere al responsabile dell'organismo la sostituzione del mediatore e il diverso soggetto competente a provvedervi quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo;



- p) che, in caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore di svolgere il suo incarico, l'organismo procederà senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto della lettera e);
- q) che nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del decreto legislativo, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione;
- r) la possibilità per le parti, al momento della nomina dell'esperto, di convenire che la relazione prevista dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo possa essere prodotta nell'eventuale giudizio;
- s) gli eventuali accordi in base ai quali è possibile utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del consumo e le imprese, aventi per oggetto la medesima controversia;
- t) le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti di cui si può avvalere il mediatore;
- u) l'illustrazione, anche con esempi pratici, dei criteri di calcolo degli importi previsti dalla tabella delle spese di mediazione;
- v) fermo quanto previsto dalla lettera bb), le modalità con cui è assicurato alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione, distinguendo tra il diritto di accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni e il diritto di ciascuna parte di accedere agli atti depositati nella propria sessione separata;
- z) i diritti di informazione e le facoltà spettanti alle parti quando, nel corso della mediazione, l'organismo è sospeso o cancellato dal registro, in conformità agli articoli 40 e 41;
- aa) l'eventuale adozione di metodi di valutazione della qualità e dell'efficacia delle procedure offerte dall'organismo e la loro illustrazione;
- bb) che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l'articolo 47, comma 6.



CAPO IV

I PERCORSI DI FORMAZIONE

Art. 23

Formazione iniziale dei mediatori

1. Per ciascun mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico in giurisprudenza, ai fini dell'inserimento in uno degli elenchi di cui all'articolo 3, commi 3, lettere a), b) e c), 6 e 7, il richiedente attesta lo svolgimento e il superamento della prova finale di un corso di formazione riservato a un numero massimo di quaranta partecipanti di durata non inferiore a ottanta ore, oltre allo svolgimento di un tirocinio mediante partecipazione, con affiancamento al mediatore, in non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata.
2. Il corso di cui al comma 1, è composto da moduli teorici e pratici, prevede una prova finale di valutazione di durata non inferiore a quattro ore, da svolgersi in presenza, comprensiva di verifiche su entrambi i moduli, e una prova pratica comprendente la simulazione di una proposta del mediatore.
3. I moduli teorici del corso di cui al comma 1, hanno durata non inferiore a quaranta ore, si svolgono in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona per i tre quarti del predetto monte orario, e hanno ad oggetto:
 - a) l'introduzione storica, filosofica, antropologica e sociologica del conflitto e dei diversi modelli teorici e metodologici di gestione del conflitto;
 - b) la teoria della comunicazione e dei profili cognitivi e decisionali;
 - c) l'evoluzione della cultura nazionale e internazionale della soluzione stragiudiziale dei conflitti;
 - d) la normativa nazionale, europea e internazionale in materia di mediazione e di mediazione demandata dal giudice;
 - e) la validità e l'efficacia delle clausole contrattuali di mediazione;
 - f) la forma, il contenuto e gli effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione e la sua trascrivibilità;
 - g) i compiti e le responsabilità del mediatore anche per la redazione dei verbali e per la formulazione della proposta conciliativa.



4. I moduli pratici del corso di cui al comma 1, hanno durata non inferiore a quaranta ore, si svolgono in presenza, mediante laboratori e sessioni simulate, e hanno ad oggetto:
 - a) le fasi della procedura di mediazione anche telematica;
 - b) il rapporto tra mediatore e organismo di mediazione;
 - c) le metodologie delle procedure di gestione consensuale delle liti e di interazione comunicativa;
 - d) le attività finalizzate alla acquisizione di informazioni e di eventuali valutazioni tecniche nel procedimento di mediazione e i rapporti con il consulente legale;
 - e) le tecniche di redazione dei verbali e di formulazione della proposta conciliativa;
5. Oltre a quanto stabilito dal comma 4, i moduli pratici possono prevedere la partecipazione a incontri di mediazione. A tal fine l'ente di formazione stipula apposito accordo con uno o più organismi di mediazione nel rispetto dell'articolo del decreto legislativo.
6. Per ciascun mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico in materia diversa da quella indicata dal comma 1, e per ciascun mediatore iscritto a un ordine o collegio professionale che ha conseguito la laurea triennale, ai fini dell'inserimento in uno o più elenchi di cui all'articolo 3, commi 3, lettere a), b) e c), 6 e 7, il richiedente documenta, oltre allo svolgimento del percorso di formazione indicato dai commi da 1 a 5, lo svolgimento del corso di approfondimento giuridico previsto dal comma 7.
7. Il corso di approfondimento giuridico, di durata non inferiore a quattordici ore, è tenuto da formatori teorici che hanno conseguito la laurea indicata dal comma 1, prevede una prova finale, scritta e orale, di durata non inferiore a due ore, e ha ad oggetto le nozioni e gli istituti di base di diritto sostanziale e processuale civile necessari per la comprensione della normativa in materia di mediazione e per il corretto svolgimento dell'attività di mediatore.
8. Gli avvocati iscritti all'albo sono esonerati dal modulo di formazione teorica previsto dal comma 3, lettera d) per la parte relativa alla normativa nazionale e alla mediazione demandata.



Art. 24

Formazione continua dei mediatori

1. L'organismo, nel termine previsto dall'articolo 15, comma 1, attesta per ciascun mediatore la partecipazione a corsi di formazione sulle materie indicate dall'articolo 23, comma 3, riservati a un numero massimo di quaranta mediatori, articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona, comprendenti attività laboratoriali, queste ultime da svolgersi in presenza.
2. L'organismo attesta, per ciascun mediatore, la frequenza dei corsi di cui al comma 1, per non meno di diciotto ore nel biennio.

Art. 25

Formazione iniziale e continua dei mediatori esperti

1. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 3, commi 3, lettere b) e c), 6 e 7, il richiedente attesta per ciascun mediatore, oltre allo svolgimento del percorso formativo previsto dall'articolo 23, la partecipazione a corsi, riservati a non più di quaranta partecipanti, di durata non inferiore a dieci ore, articolati in moduli teorici da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona per non più di tre quarti del monte orario complessivo, e per la restante parte in moduli pratici da svolgersi in presenza. All'esito del corso è prevista una prova finale di valutazione.
2. I moduli teorici destinati alla formazione dei mediatori esperti nella materia internazionale, liti transfrontaliere e nella materia dei rapporti di consumo hanno ad oggetto:
 - a) la disciplina nazionale e sovranazionale della tutela del consumatore;
 - b) la tutela giudiziale, stragiudiziale, consensuale e paritetica del consumatore;
 - c) i diritti e le tutele in materia di liti transfrontaliere.
3. Ai fini della conferma dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 3, commi 3, lettere b) e c), 6 e 7, l'organismo, nel termine previsto dall'articolo 15, comma 1, attesta per ciascun mediatore esperto la partecipazione a corsi di formazione nelle materie indicate dal comma 2, per non meno di quattro ore nel biennio articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona.



Art. 26

Formazione iniziale del formatore

1. Ai fini dell'inserimento nella sezione A) dell'elenco previsto dall'articolo 10, commi 3 e 4, il richiedente attesta, per ciascun formatore:
 - a) il diploma di laurea magistrale o a ciclo unico;
 - b) la qualifica di mediatore in materia civile e commerciale;
 - c) lo svolgimento, nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, di attività di docenza in corsi o seminari nella materia della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso università pubbliche o private, italiane o straniere riconosciute, ordini professionali o enti pubblici;
 - d) in alternativa a quanto prevede la lettera c) l'aver svolto, nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, attività di formatore nelle materie di cui alla lettera c).
2. Per il formatore teorico, oltre ai requisiti previsti dal comma 1, il richiedente attesta la pubblicazione, nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, di almeno tre contributi scientifici nelle materie indicate dal comma 1, lettera c).
3. Per il formatore pratico, oltre ai requisiti previsti dal comma 1, il richiedente attesta l'esperienza maturata nei tre anni antecedenti la richiesta di iscrizione, quale mediatore presso uno o più organismi iscritti in almeno dieci procedure di mediazione con adesione della parte invitata.

Art. 27

Formazione continua dei formatori

1. Ai fini della conferma nell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, l'ente di formazione, nel termine previsto dall'articolo 15, comma 1, attesta per ciascun formatore la partecipazione a corsi di formazione nelle materie scelte tra quelle indicate dall'articolo 26, riservati a un numero massimo di quaranta formatori, articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona comprendenti attività laboratoriali, queste ultime da svolgersi in presenza.



2. L'ente attesta, per ciascun formatore, la frequenza dei corsi di cui al comma 1, per non meno di diciotto ore nel biennio.

CAPO V

INDENNITÀ, SPESE E TABELLE

Art. 28

Indennità e spese per il primo incontro

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.
2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5.
3. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4.
4. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:
 - € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
 - € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
 - € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;
5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:
 - € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
 - € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
 - € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.
6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5.



7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, comma 1.
8. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7.

Art. 29

Determinazione del valore della lite e dell'accordo di conciliazione

1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.
3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.
4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.



Art. 30

Determinazione delle spese di mediazione

1. In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell'articolo 28, comma 7, sono calcolate, per gli organismi pubblici in conformità alla tabella di cui all'allegato A, e per gli organismi privati in conformità alla tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del dieci per cento.
2. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento.
3. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella redatta in conformità all'articolo 32 e approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5.
4. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità al presente articolo, sono ridotte di un quinto.

Art. 31

Tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici

1. Le spese di mediazione dovute agli organismi pubblici sono calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30.
2. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.



3. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella di cui all'allegato A, in aggiunta a quanto prevede l'articolo 30, comma 2, possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
 - a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
 - b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.
4. Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella di cui all'allegato A, in base uno dei seguenti criteri:
 - a) la durata di ciascun incontro;
 - b) l'esperienza e la competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
 - c) il prevedibile impegno del mediatore per l'intero procedimento in base a criteri oggettivi e predeterminati che la tabella deve indicare, quali la complessità delle questioni oggetto della procedura e il numero delle parti.
5. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformità al comma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.
6. Le spese di mediazione applicate dagli organismi pubblici non derogano gli importi minimi fissati nella tabella di cui all'allegato A per gli scaglioni di riferimento.

Art. 32

Criteri per l'approvazione della tabella delle spese di mediazione degli organismi privati

1. Le spese di mediazione dovute agli organismi privati sono calcolate secondo la tabella predisposta da ciascun organismo nel rispetto del presente articolo, approvata dal responsabile del registro, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30. Quando l'organismo privato ha dichiarato



- di adottare la tabella degli organismi pubblici si applica l'articolo 31.
2. La tabella delle spese di mediazione è allegata al regolamento di procedura e prevede:
 - a) scaglioni di valore minimo e massimo del procedimento, salvo quanto previsto dalla lettera b);
 - b) uno scaglione di valore non superiore nel massimo a € 1000;
 - c) scaglioni applicabili in caso di valore indeterminabile basso, medio e alto;
 - d) una maggiorazione degli importi calcolati in base alla tabella non superiore al venticinque per cento in caso di conciliazione in incontri successivi al primo.
 3. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, la tabella può prevedere che gli importi massimi da essa previsti possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
 - a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
 - b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.
 4. Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella redatta in conformità al comma 2, in base a uno dei criteri indicati dall'articolo 31, comma 3.
 5. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformità al comma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.
 6. Le spese di mediazione applicate dagli organismi privati non derogano gli importi minimi indicati da ciascun organismo nella tabella approvata dal responsabile del registro.

Art. 33

Indennità per le mediazioni avanti agli organismi ADR

1. Gli organismi di mediazione iscritti nella sezione speciale degli organismi



ADR applicano le indennità dovute per il servizio prestato secondo gli indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 3, del Codice del consumo.

Art. 34

Soggetti obbligati e modalità di pagamento

1. Le spese di cui all'articolo 28 sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.
2. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, e salvo quanto prevede il comma 4.
3. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.
4. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.

CAPO VI

SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DEGLI ISCRITTI

Art. 35

Cause di sospensione

1. Costituiscono causa di sospensione per un periodo da sei a dodici mesi:
 - a) l'inadempimento a uno o più obblighi di trasparenza previsti dagli articoli 17, 18 e 19;
 - b) la pubblicizzazione, in qualsiasi forma, di un regolamento di procedura o di una tabella delle spese di mediazione diversi da quelli approvati dal responsabile del registro;



- c) lo svolgimento del servizio di mediazione in sedi non indicate al momento della richiesta di iscrizione e non approvate dal responsabile del registro;
- d) la presentazione al pubblico o la pubblicizzazione, in qualsiasi forma, dei servizi di mediazione o di formazione in associazione a denominazioni, simboli, emblemi e stemmi che rivestono un interesse pubblico in relazione ai quali l'interessato non dimostra di avere preventivamente acquisito il diritto di farne tale uso.

Art. 36

Cause di cancellazione

1. Costituiscono causa di cancellazione:
 - a) la perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - b) l'applicazione di un regolamento di procedura o di una tabella delle spese di mediazione diversi da quelli approvati dal responsabile del registro;
 - c) l'applicazione di indennità per il primo incontro diverse da quelle previste dall'articolo 28;
 - d) l'affidamento di uno o più incarichi a un mediatore non inserito negli elenchi di cui all'articolo 3, o privo, anche per causa sopravvenuta, dei requisiti per esservi inserito;
 - e) l'affidamento, da parte dell'ente di formazione, di uno o più incarichi a uno o più formatori inseriti negli elenchi di cui all'articolo 10, e privi, anche per causa sopravvenuta, dei requisiti per esservi iscritto o dei titoli richiesti dal presente decreto per lo svolgimento del corso;
 - f) lo svolgimento di una o più procedure di mediazione in presenza di cause di incompatibilità, come definite dal presente decreto;
 - g) la mancata adozione da parte dell'organismo delle sanzioni a carico del mediatore nei casi previsti dal regolamento di procedura;
 - h) la volontaria divulgazione di dati sensibili relativi alle procedure di mediazione;
 - i) la mancata comunicazione delle variazioni delle informazioni fornite al momento dell'iscrizione e approvate dal responsabile del registro;
 - l) la mancata trasmissione periodica delle attestazioni o certificazioni relative all'adempimento degli obblighi formativi di mediatori e formatori;



- m) il mancato adempimento dell'obbligo di trasmissione dei dati indicati dall'articolo 16, commi 6 e 7;
 - n) lo svolgimento di meno di dieci procedimenti di mediazione nel biennio precedente l'adozione del provvedimento;
 - o) la comunicazione da parte dell'iscritto della dichiarazione prevista dall'articolo 39, comma 5.
2. Costituisce causa di cancellazione dell'organismo ADR la perdita di uno o più dei requisiti previsti dall'articolo 9.

Art. 37

Invito alla regolarizzazione

1. Quando un organismo o un ente di formazione perde uno o più dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 11, comma 3, o è rilevato l'inadempimento a uno degli obblighi previsti dall'articolo 36, lettere i), l) e m), il responsabile del registro ne dà comunicazione all'interessato invitandolo a ovviarvi senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi.
2. Se alla scadenza permane la difformità segnalata, il responsabile adotta il provvedimento di cancellazione.

Art. 38

Invito alla regolarizzazione all'organismo ADR

1. Ad eccezione del caso di perdita dei requisiti previsti dall'articolo 4, quando un organismo ADR non soddisfa uno o più dei requisiti previsti dall'articolo 9, il responsabile del registro ne dà comunicazione all'interessato e lo invita a ovviarvi senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi.
2. Se alla scadenza del termine previsto dal comma 1, permane la difformità segnalata, il responsabile del registro dispone la cancellazione dell'organismo ADR dalla sezione speciale del registro.
3. Adottato il provvedimento di cui al comma 2, il responsabile aggiorna immediatamente la sezione speciale del registro, dandone comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy.



Art. 39

Procedura di contestazione

1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 37 e 38, il responsabile del registro, quando rileva la sussistenza di fatti che potrebbero dar luogo all'adozione di un provvedimento di sospensione o di cancellazione, ne dà comunicazione all'organismo o all'ente di formazione con l'invito, entro un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta, a fornire chiarimenti e per eventuali produzioni documentali.
2. Scaduto il termine assegnato ai sensi del comma 1, il responsabile del registro esamina, se presentati, i chiarimenti e le attestazioni, se non ritiene di archiviare la procedura, contesta formalmente all'interessato i fatti riscontrati, indica le norme che ritiene violate, e assegna un termine di quindici giorni per difese e ulteriori produzioni documentali.
3. Se nel termine assegnato ai sensi del comma 2, l'interessato non fornisce elementi idonei a superare la contestazione, il responsabile del registro, con provvedimento motivato, dispone la sospensione indicandone la durata. Quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 36, dispone la cancellazione. Il provvedimento è comunicato all'interessato ed è pubblicato, limitatamente alla denominazione e al numero d'ordine dell'organismo o dell'ente, al tipo di provvedimento adottato e alla durata della sospensione in apposita pagina del sito web del Ministero dedicato alla mediazione. La pubblicazione del provvedimento di sospensione è mantenuta per l'intera durata della sua efficacia. La pubblicazione del provvedimento di 37 cancellazione è mantenuta per due anni dalla sua adozione. Il provvedimento di cancellazione e di sospensione è altresì annotato nel registro, nella sezione speciale o nell'elenco.
4. I provvedimenti previsti dai commi 1, 2 e 3, quando sono adottati nei confronti di un organismo ADR iscritto nella sezione speciale del registro, sono preventivamente comunicati al Ministero delle imprese e del made in Italy, che ha facoltà di esprimere il proprio parere.
5. In ogni fase della procedura di contestazione e nel caso previsto dall'articolo 37, l'organismo o l'ente di formazione può dichiarare di non avere interesse al mantenimento dell'iscrizione. In tal caso il responsabile del registro, allo stato degli atti, ne dispone la cancellazione.



6. Tutte le comunicazioni previste dalla presente sezione sono effettuate dal responsabile del registro all'indirizzo indicato al momento dell'iscrizione.

Art. 40

Effetti della sospensione e della cancellazione

1. L'organismo o l'ente di formazione, ricevuto il provvedimento di sospensione o di cancellazione, danno immediata comunicazione della sua adozione e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso, ai formatori e agli iscritti ai corsi, e attestano al responsabile del registro l'adempimento di tale onere.
2. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo o l'ente di formazione non possono erogare i servizi previsti dal presente decreto.
3. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo e dall'articolo 16, comma 4, del presente decreto.
4. La cancellazione per qualsiasi causa preclude per due anni all'organismo e all'ente di formazione di chiedere l'iscrizione.

Art. 41

Prosecuzione della procedura di mediazione nei casi di sospensione e cancellazione

1. La procedura di mediazione in corso avanti a un organismo sospeso o cancellato può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, in conformità al presente articolo.
2. Entro quindici giorni dalla pubblicazione prevista dall'articolo 39, comma 3, la parte che ha avviato la procedura di mediazione può individuare un altro organismo mediante presentazione di apposita domanda che deve contestualmente essere comunicata alle altre parti della procedura di mediazione e all'organismo sospeso o cancellato. Tale richiesta può contenere l'indicazione dello stesso mediatore designato dall'organismo



sospeso o cancellato, a condizione che detto mediatore sia inserito nell'elenco dell'organismo individuato ai sensi del primo periodo e che il provvedimento sanzionatorio non sia stato adottato per motivi attinenti al comportamento del mediatore in questione. Se nel termine indicato nel primo periodo non è depositata la richiesta di prosecuzione, entro i successivi quindici giorni può provvedervi la parte chiamata che ha aderito alla mediazione.

- 3 L'organismo che riceve l'istanza prevista dal comma 2 non può rifiutare di svolgere la mediazione, se non per giustificato motivo.
4. L'organismo sospeso o cancellato, quando la mediazione prosegue ai sensi del comma 1, cura l'immediata trasmissione degli atti fino a quel momento compiuti all'organismo avanti al quale procedura, conservandone copia.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, TRATTAMENTO DATI, FINANZIARIE E FINALI

Art. 42

Procedimento per il mantenimento dell'iscrizione nel registro

1. Gli organismi di mediazione iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel registro previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della giustizia del 18 ottobre 2010, n. 180, e che entro il 30 aprile 2023 hanno presentato istanza di mantenimento dell'iscrizione, attestano al responsabile del registro, entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento ai requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 4, 5 e 6. Nello stesso termine trasmettono il regolamento di procedura aggiornato in conformità all'articolo 22 unitamente, per gli organismi privati, alla tabella redatta in conformità all'articolo 32 o corredato della dichiarazione di adozione della tabella di cui all'allegato A.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 4, gli organismi di cui al comma 1, per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli elenchi previsti dall'articolo 3, comma 3, parte i), sezioni da A) a C)



e parte ii), sezioni da A) a C) del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, che intendono mantenere tale inserimento, attestano al responsabile del registro, nel termine di cui al comma 1, per ciascun mediatore:

- a) i requisiti previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera b);
 - b) il conseguimento della laurea triennale o l'eventuale conseguimento della laurea prevista dall'articolo 23, comma 1;
 - c) lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo 24, comma 1, di durata non inferiore a dieci ore.
3. Fuori dai casi previsti dal comma 4, per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, parte i), sezioni da A) a C) e parte ii), sezioni da A) a C) del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, che intendono mantenere tale inserimento, l'organismo documenta, oltre a quanto prevede il comma 2, lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo 25, comma 3, di durata non inferiore a quattro ore.
4. Per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli elenchi previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, e iscritti a un ordine o collegio professionale, l'organismo, nel termine di cui al comma 1 attesta:
- a) per tutti i mediatori i requisiti previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera b);
 - b) per i mediatori inseriti nella sezione A, l'eventuale conseguimento della laurea triennale o della laurea prevista dall'articolo 23, comma 1;
 - c) per i mediatori inseriti nella sezione A, lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo 24, comma 1, di durata non inferiore a dieci ore;
 - d) per i mediatori inseriti nelle sezioni B e C, oltre a quanto prevedono le lettere a) e b), lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo 25, comma 3, di durata non inferiore a quattro ore.
5. Gli enti di formazione iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco previsto dall'articolo 17 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, e che, entro il 30 aprile 2023, hanno presentato istanza di mantenimento dell'iscrizione, trasmettono al responsabile del



- registro, nel termine previsto dal comma 1, la documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 11.
6. Gli enti di cui al comma 5, per i formatori inseriti alla data di entrata in vigore del presente decreto negli elenchi previsti dall'articolo 17, comma 3, parte i), lettera A) e parte ii) lettera A, del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, che intendono mantenere tale inserimento, attestano al responsabile del registro, nel termine di cui al comma 1, per ciascun formatore:
 - a) i requisiti previsti dall'articolo 4;
 - b) l'eventuale conseguimento della laurea prevista dall'articolo 26, comma 1, o quantomeno della laurea triennale;
 - c) lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo 27, comma 1, di durata non inferiore a dieci ore.
 - d) quando non è attestato il conseguimento della laurea ai sensi della lettera b), per ciascun formatore l'ente attesta lo svolgimento di attività di docenza nelle materie di cui all'articolo 23, comma 3, per almeno sedici ore negli ultimi tre anni anteriori alla scadenza del termine di cui al comma 1.
 7. Ai fini del mantenimento dell'inserimento negli elenchi dei mediatori e dei formatori, i corsi previsti dai commi 2, 3 e 6 prevedono uno specifico modulo dedicato alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 28 del 2010 dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, con approfondimento sui temi degli incentivi fiscali, del patrocinio a spese dello Stato, e sui contenuti del presente decreto.
 8. Lo svolgimento dei corsi previsti dai commi 2, 3, e 6, da parte dei mediatori e formatori per i quali è confermato l'inserimento nei rispettivi elenchi in conformità al presente articolo, equivale all'assolvimento dell'obbligo formativo periodico previsto dall'articolo 15 per il biennio con scadenza 31 dicembre 2025.

Art. 43

Inserimento nell'elenco del responsabile dell'organismo e mantenimento dell'inserimento nell'elenco del responsabile scientifico

1. Ai fini dell'inserimento del responsabile dell'organismo nominato alla



- data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), gli organismi di cui all'articolo 42, comma 1, entro il termine di nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, attestano al responsabile del registro:
- a) i requisiti previsti dall'articolo 4;
 - b) il conseguimento della laurea triennale o l'eventuale conseguimento della laurea di cui all'articolo 23, comma 1;
 - c) il conseguimento della qualifica di mediatore in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini di cui al comma 1, quando il responsabile dell'organismo è iscritto a un ordine o collegio professionale, l'organismo, nel termine indicato dal predetto comma, attesta al responsabile del registro:
- a) i requisiti previsti dall'articolo 4;
 - b) il conseguimento della qualifica di mediatore in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto;
 - c) l'eventuale conseguimento della laurea di cui all'articolo 23, comma 1, o della laurea triennale.
3. Quando, nei casi previsti dai commi 1 e 2, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il responsabile dell'organismo non ha conseguito la qualifica di mediatore, l'organismo, nel termine di cui al comma 1, attesta al responsabile del registro il conseguimento di tale qualifica in conformità all'articolo 23.
4. Gli enti di cui all'articolo 42, comma 5, per il mantenimento del responsabile scientifico inserito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco 42 previsto dall'articolo 17, comma 3, parte i), sezione B) e parte ii), sezione B) del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, attestano il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e trasmettono al responsabile del registro, entro il termine di cui al comma 1, il curriculum nel quale sono evidenziati i titoli e l'esperienza che giustificano i requisiti della chiara fama e dell'esperienza pratica e professionale nelle materie previste dall'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e dello svolgimento delle esperienze.



Art. 44

Procedura di verifica dei requisiti di mantenimento dell'iscrizione

1. Il responsabile del registro, entro sessanta giorni dalla ricezione delle attestazioni previste dagli articoli 42 e 43, verificatane idoneità e completezza, conferma le iscrizioni richieste nel registro e negli elenchi, indicando in modo specifico i soggetti dei quali è confermato l'inserimento nel registro e negli elenchi, dandone contestuale comunicazione al richiedente.
2. Se, all'esito delle verifiche effettuate ai sensi del comma 1, il responsabile del registro non provvede, sospende l'iscrizione dell'organismo o dell'ente di formazione per sei mesi, previo preavviso ai sensi dell'articolo 10-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano gli articoli 40 e 41.
3. L'organismo o l'ente, almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di sospensione disposto ai sensi del comma 2, salvo il deposito della dichiarazione prevista dall'articolo 39, comma 5, attesta al responsabile del registro l'adeguamento in conformità agli articoli 42 e 43. In difetto, il responsabile del registro dispone la cancellazione e si applicano gli articoli 40 e 41.

Art. 45

Disposizioni transitorie relative alle procedure finalizzate alla cancellazione o alla sospensione

1. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, avviati dal responsabile del registro ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, continua ad applicarsi il predetto decreto.
2. Le disposizioni del Capo VI si applicano ai procedimenti avviati dal responsabile del registro d'ufficio o a seguito di segnalazioni dell'Ispettorato o di esposti in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.



Art. 46

Disposizioni transitorie in tema di spese di mediazione

1. Alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi l'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010 e la tabella A, ivi richiamata.
2. Alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, gli organismi privati che hanno presentato istanza di mantenimento dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 42, comma 1, fino all'approvazione dell'istanza di adeguamento ai requisiti di iscrizione, applicano le spese di mediazione previste per gli organismi pubblici dall'articolo 31, commi 1, 2 e 4, e la tabella A allegata al presente decreto.
3. Gli organismi ADR applicano alle procedure di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), iniziate con domanda presentata in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, le indennità previste dall'articolo 33.

Art. 47

Trattamento dati

1. Il Ministero - Direzione generale degli affari interni e il Ministero per le imprese e il made in Italy, sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attività di competenza, ai fini della tenuta ed aggiornamento del registro, della sezione speciale e degli elenchi di cui all'articolo 3, e dell'esercizio della vigilanza ai sensi del Capo VI.
2. Il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi dell'articolo 4, dell'articolo 6, comma 1, lettere e), h) e l), dell'articolo 9, comma 1, lettera g), dell'articolo 11, commi 1 e 3, lettere a), b) e c), e dall'articolo 14, avviene in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in ogni caso con adozione di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza e



- di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.
3. Il trattamento dei dati personali di cui al comma 2 è effettuato per le sole finalità di rilevante interesse pubblico correlate alla tenuta del registro e dell'elenco di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere l) e q) del decreto legislativo n. 196 del 2003.
 4. È vietata la comunicazione o la diffusione a terzi dei dati indicati al comma 2, salvo l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 12, comma 5, e dall'articolo 39, comma 4, nonché la messa a disposizione del pubblico, attraverso il sito web del Ministero dedicato alla mediazione, della sezione speciale del registro per gli organismi ADR, degli elenchi dei responsabili, mediatori e formatori in conformità all'articolo 12, comma 3, e dei provvedimenti indicati dall'articolo 39, comma 3, fermo restando l'articolo 2-septies, comma 8, del decreto legislativo n. 196 del 2003.
 5. I dati trattati ai sensi del presente decreto sono conservati dal Ministero per un periodo non superiore a dieci anni esclusivamente allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività e i controlli previsti dal presente decreto e comunque fino alla definizione di eventuali contenziosi.
 6. Gli organismi, gli organismi ADR e gli enti di formazione trattano i dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione e i dati forniti dai soggetti interessati nell'ambito delle procedure e delle attività previste dai capi II, III, VI e di cui agli articoli 43, 44 e 45, nel rispetto e in conformità al predetto regolamento e del decreto legislativo n. 196 del 2003 e con l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati.

Art. 48

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le



amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 49

Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro della giustizia del 18 ottobre 2010, n. 180 è abrogato.



TABELLA A

TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

(Articolo 31, comma 1)

Valore della lite in €	Minimo in €	Massimo in €
0-1.000	80,00	160,00
1.001 - 5.000	160,00	290,00
5.001 - 10.000	290,00	440,00
10.001 - 25.000	440,00	720,00
25.001 - 50.000	720,00	1.200,00
50.001 - 150.000	1.200,00	1.500,00
150.001 - 250.000	1.500,00	2.500,00
250.001 - 500.000	2.500,00	3.900,00
500.001 - 1.500.000	3.900,00	4.600,00
1.500.001 - 2.500.000	4.600,00	6.500,00
2.500.001 - 5.000.000	6.500,00	10.000,00

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.

This is a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



concormedia

CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE

Ministero della Giustizia
Decreto 1 Agosto 2023





Ministero della Giustizia

Decreto 1 Agosto 2023

Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita (G.U. N.183 del 7 Agosto 2023)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina la procedura e le modalità di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta e di riconoscimento di tali crediti nei casi previsti dall'art. 20, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e dall'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi, i controlli e le cause di revoca.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) «richiedente»: il soggetto legittimato a presentare domanda di attribuzione di un credito di imposta in conformità al presente decreto;
 - b) «beneficiario»: il richiedente al quale è stato riconosciuto un credito di imposta in conformità al presente decreto;
 - c) «ODM»: organismo di mediazione, l'ente pubblico o privato presso il



quale si svolge il procedimento di mediazione in conformità al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

- d) «numero d'ordine del ODM»: il numero attribuito al ODM al momento dell'iscrizione al registro in conformità al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
- e) «registri degli affari di mediazione»: i registri previsti dal regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo, n. 28 del 2010;
- f) «numero identificativo del procedimento di mediazione»: il numero attribuito a ciascun procedimento inserito nei registri degli affari di mediazione;
- g) «accordo di conciliazione»: il documento attestante la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione»;
- h) «negoziante assistita»: la procedura di negoziazione assistita da avvocati svolta in conformità alle disposizioni del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;
- i) «convenzione di negoziazione»: la convenzione prevista dall'art. 2, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
- l) «accordo di negoziazione»: l'accordo che compone la controversia all'esito di una procedura di negoziazione assistita da avvocati;
- m) «piattaforma»: la piattaforma digitale per la gestione degli incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione, negoziazione assistita e arbitrato nei casi previsti dal presente decreto, predisposta dal Ministero della giustizia - Dipartimento transizione digitale;
- n) «CIEId»: l'identità digitale rilasciata al cittadino e associata alla Carta d'identità elettronica (CIE);
- o) «CNS»: carta nazionale dei servizi. Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
- p) «SPID»: sistema pubblico dell'identità digitale, di cui all'art. 64 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83;
- q) «PEC»: Posta elettronica certificata. Il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;



- r) «Ministero»: il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia;
- s) «DGSTAT»: Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia;
- t) «SID»: Sistema interscambio flussi dati, infrastruttura trasmissiva dell'Agenzia delle entrate, dedicata allo scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali.

Art. 3

Modalità e termini di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti d'imposta e comunicazioni

1. La domanda di attribuzione dei crediti di imposta di cui al presente decreto, è presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS. Quando la domanda è presentata per conto di un ODM o di una persona giuridica, l'accesso alla piattaforma è effettuato utilizzando l'identità digitale del responsabile del ODM o del legale rappresentante della persona giuridica.
2. Ciascun richiedente, al momento della presentazione della domanda, è adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sul trattamento dei propri dati personali per la valutazione della richiesta di riconoscimento del credito di imposta.
3. Salvo che sia diversamente disposto, tutte le comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate mediante la piattaforma di cui al comma 1, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal richiedente. Quando il richiedente non indica un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni sono rese disponibili all'interessato in apposita area riservata della piattaforma.
4. Salvo che sia diversamente disposto, la domanda di attribuzione del credito di imposta contiene:
 - a) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
 - b) il numero, l'importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall'avvocato



- o dall'arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
- c) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l'importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell'avvocato o dell'arbitro dell'importo fatturato;
 - d) l'indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.
5. La domanda di cui al comma 1, è presentata, a pena di inammissibilità, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato.
 6. Salvo che sia diversamente disposto, quando lo stesso soggetto richiede il riconoscimento di più crediti di imposta ai sensi del presente decreto, è tenuto a presentare una domanda annuale cumulativa con indicazione specifica di ciascuna procedura nell'ambito della quale è sorto il credito che si fa valere.
 7. Il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per il riconoscimento del credito di imposta è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI D'IMPOSTA DI CUI ALL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2010, N. 28

Art. 4

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 1, primo periodo e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per l'indennità versata dalla parte di una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

1. In caso di raggiungimento dell'accordo di conciliazione, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, la domanda contiene:



- a) il numero d'ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;
 - b) la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo corredata del numero del procedimento e della data dell'accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;
 - c) la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
 - d) l'indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, quando l'accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
2. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, e a quanto previsto dal comma 1, lettere a) e c), la richiesta contiene:
- a) il numero identificativo del procedimento di mediazione inseriti dai registri degli affari di mediazione;
 - b) la data del verbale di constatazione del mancato raggiungimento dell'accordo risultante dai registri del ODM;
 - c) l'indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando la mediazione è stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

Art. 5

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 1, secondo periodo, e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato al compenso corrisposto all'avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione nei casi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

- 1. In caso di raggiungimento dell'accordo, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, la richiesta contiene:
 - a) il numero d'ordine del ODM avanti al quale si è svolta la mediazione;
 - b) la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo di conciliazione;



- c) il numero del procedimento e la data dell'accordo inseriti nei registri degli affari di mediazione;
 - d) il valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
 - e) lo scaglione di valore applicato dall'avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l'art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55;
 - f) l'indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando l'accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
2. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, e oltre a quanto previsto dal comma 1, lettere a), d) ed e) la richiesta contiene:
- a) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell'accordo;
 - b) il numero del procedimento e data del verbale che ne dà atto, inseriti nei registri degli affari di mediazione;
 - c) l'indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando la mediazione è stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

Art. 6

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 1, secondo periodo e comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato al compenso corrisposto all'avvocato per l'assistenza prestata nella procedura di mediazione nel caso previsto dall'art. 5-quater del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato all'importo versato a titolo di contributo unificato per il giudizio estinto a seguito di conciliazione in caso di mediazione demandata dal giudice

1. Quando è raggiunto l'accordo in caso di mediazione demandata dal giudice, oltre a quanto disposto dall'art. 3, comma 4, la richiesta contiene:



- a) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell'ordinanza prevista dall'art. 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010;
 - b) la data dell'ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l'estinzione del procedimento, completa di numero di ruolo;
 - c) il numero d'ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;
 - d) la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo di conciliazione;
 - e) il numero del procedimento e la data dell'accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;
 - f) il valore della lite determinato avanti al ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
 - g) lo scaglione di valore applicato dall'avvocato per calcolare il compenso fatturato in conformità all'art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.
2. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, e al comma 1, lettere a), c), f) e g), la domanda contiene:
 - a) il numero del procedimento di mediazione;
 - b) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell'accordo.
 3. Nel caso previsto dal comma 1, la domanda della parte che ha versato il contributo unificato per il riconoscimento del credito di imposta contiene, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, e dal comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), gli estremi della ricevuta elettronica di versamento, effettuato con il sistema «PagoPA» o gli estremi della ricevuta del bonifico bancario e postale nei casi di cui al comma 1- sexies dell'art. 192 del materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2002, n. 115, delle somme dovute a titolo di contributo unificato in relazione al procedimento estinto con l'ordinanza di cui alla lettera b).

Art. 7

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, corrispondente alle indennità non corrisposte al ODM dalle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, la domanda di attribuzione del credito di imposta contiene:



- a) il numero di ciascun procedimento di mediazione al quale hanno partecipato una o più parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato inseriti nei registri degli affari di mediazione;
- b) i dati anagrafici e il codice fiscale delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato;
- c) l'ammontare dell'indennità non corrisposta da ciascuna parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovuta in base alle tariffe applicate dal ODM in conformità al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
- d) la dichiarazione di non avere ricevuto per alcuna delle parti di cui alla lettera b), la comunicazione prevista dall'art. 15-novies, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 2010;
- e) la dichiarazione di non avere ricevuto, al momento della richiesta, la comunicazione di provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati dal responsabile del registro;
- f) fuori dal caso di cui alla lettera e), l'indicazione della data del provvedimento di sospensione o di cancellazione comunicato dal responsabile del registro.

Art. 8

Verifiche e riconoscimento dei crediti d'imposta

1. Ricevute le domande di attribuzione dei crediti d'imposta di cui al presente capo, il Ministero effettua le verifiche ritenute necessarie e, con decreto del capo dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce l'importo del credito di imposta effettivamente spettante a ciascun beneficiario, nel rispetto dei limiti indicati dall'art. 20, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 28 del 2010.
2. Il Ministero, entro il 30 aprile dell'anno in cui è presentata la domanda di attribuzione dei crediti d'imposta, comunica al richiedente l'importo del credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1, in relazione a ciascuna delle richieste.

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI D'IMPOSTA DI CUI ALL'ART. 21-BIS DEL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 2015, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 132



Art. 9

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, commisurato al compenso corrisposto all'avvocato per le prestazioni svolte in una procedura di negoziazione assistita obbligatoria che si è conclusa con successo.

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, la domanda contiene:
 - a) l'indicazione della data della convenzione di negoziazione assistita e della sua eventuale inerenza a una delle materie di cui all'art. 3, comma 1, decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
 - b) la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo di negoziazione;
 - c) gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione dell'accordo di negoziazione, mediante piattaforma del Consiglio nazionale forense, in conformità all'art. 11 del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
 - d) lo scaglione di valore applicato dall'avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l'art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.

Art. 10

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il compenso corrisposto all'arbitro per il procedimento, concluso con il lodo, nel caso previsto dall'art. 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, la domanda contiene:
 - a) gli estremi del lodo che ha concluso il procedimento trasferito in sede arbitrale ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;



- b) la data e numero di ruolo del provvedimento giudiziale che ha trasferito il fascicolo, adottato a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

Art. 11

Verifiche e riconoscimento dei crediti d'imposta

1. Ricevute le domande di attribuzione dei crediti d'imposta di cui al presente capo, il Ministero effettua le verifiche ritenute necessarie e, con decreto del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce, nel rispetto del limite di spesa previsto, pari a cinque milioni di euro per ciascun anno, l'importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti di cui ai Capi I e II del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.
2. Quando le richieste eccedono le risorse stanziare, l'importo del credito d'imposta è rideterminato in misura proporzionale sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.
3. Il Ministero, entro il 30 aprile dell'anno in cui è presentata la domanda di attribuzione dei crediti d'imposta, comunica al beneficiario l'importo del credito d'imposta spettante.
4. I crediti d'imposta di cui al comma 1 non danno luogo a rimborso e non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, nè del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nè rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 12

Procedure di utilizzo del credito di imposta

1. I crediti di imposta, riconosciuti in conformità al presente decreto, sono



utilizzabili in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 8, comma 2, e 11, comma 3, del presente decreto tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell'operazione di versamento. Le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

2. I crediti d'imposta di cui al presente decreto non danno luogo a rimborso.
3. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del comma 1, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze provvedono annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Art. 13

Controlli e procedure di recupero

1. Quando, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero, è accertata l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta di cui al presente decreto, in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni richieste o della non eleggibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
2. In caso di indebita fruizione, totale o parziale, dei crediti d'imposta, accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'Agenzia delle entrate ne dà comunicazione al Ministero che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni ai sensi del comma 1.



Art. 14

Trasmissione dati

1. Ai fini di cui all'art. 12, il Ministero, almeno cinque giorni prima di comunicare al beneficiario l'accoglimento della domanda, trasmette all'Agenzia delle entrate, tramite SID o altro sistema avente il medesimo livello di misure di sicurezza tecniche e organizzative, adeguato al rischio presentato dal trattamento, l'elenco dei soggetti ammessi a fruire. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, tramite il sistema di cui al comma 1, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi e in compensazione in F24, con indicazione dei relativi importi.

Art. 15

Cause di revoca

1. Il credito di imposta è revocato se è accertata l'insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi di cui al presente decreto, o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere. Sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale e amministrativa. In caso di revoca del credito di imposta si provvede al recupero ai sensi dell'art. 13, del beneficio indebitamente fruito.



CAPO V

MONITORAGGIO STATISTICO E TRATTAMENTO DATI

Art. 16

Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

1. Il Ministero provvede al monitoraggio previsto dall'art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, con cadenza annuale, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei dati relativi ai casi di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 2010, distinti per materia. Decorso il termine di cui all'art. 42 del predetto decreto legislativo n. 149 del 2022, il Ministero prosegue l'attività di monitoraggio prevista dal presente articolo solo in caso di permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall' art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all'art. 3, comma 1, in conformità all'art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Dopo l'elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

Art. 17

Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

1. Il Ministero provvede al monitoraggio previsto dall'art. 5-quinquies commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, con cadenza annuale a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, considerando i seguenti dati:
 - a) numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale;
 - b) data nella quale il giudice ha adottato l'ordinanza prevista dall'art. 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010;



- c) data dell'ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l'estinzione del procedimento.
2. Per le finalità previste dal comma 1, DGSTAT elabora a fini statistici i dati di cui al comma 1, estratti dalla piattaforma di cui all'art. 3, comma 1, in conformità all'art. 18, entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Dopo l'elaborazione statistica, il Ministero provvede alla cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

Art. 18

Trattamento dati

1. Il Ministero e l'Agenzia delle entrate sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attività di competenza, svolte ai fini del riconoscimento di credito di imposta ai sensi del presente decreto.
2. Il Ministero è titolare dei trattamenti dei dati personali effettuati mediante la piattaforma di cui all'art. 3, comma 1, e assicura che tali trattamenti avvengono adottando le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita in conformità agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) n. 2016/679. A tal fine, il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, previa valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 2016/679, adotta un disciplinare tecnico nel quale sono individuate:
 - a) le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 2016/679, che comprendono, tra le altre, la registrazione delle operazioni effettuate sulla piattaforma da parte dei soggetti autorizzati, ai fini della verifica della liceità dei trattamenti, per finalità di controllo interno e per garantire l'integrità



- e la riservatezza dei dati personali, l'utilizzo della crittografia per la protezione dei dati oggetto di trasmissione, nonché il rilevamento e la gestione di eventuali violazioni dei dati personali che dovessero verificarsi nell'ambito dei trattamenti effettuati;
- b) gli attributi associati alle identità digitali degli utenti della piattaforma acquisiti nell'ambito delle procedure di autenticazione informatica, limitandoli ai dati strettamente necessari quali il codice fiscale, il nome e il cognome; c) le misure in relazione al trattamento dei dati personali necessari ai fini dell'espletamento delle verifiche e dei controlli da effettuarsi ai sensi del presente decreto;
 - d) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato in caso di eventuale trattamento, a fini statistici, dei dati personali appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 2016/679, eventualmente rilevabili dall'indicazione della materia ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), dell'art. 5, comma 1, lettera f), e comma 2, lettera e), e dell'art. 9, comma 1, lettera a) del presente decreto;
 - e) le misure adottate per garantire un accesso selettivo alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati e le altre misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
3. I dati trattati ai sensi del presente decreto sono conservati per un periodo non superiore a dieci anni esclusivamente allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività e i controlli previsti dal presente decreto e fino alla definizione di eventuali contenziosi.
4. I dati personali raccolti ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera a), e dell'art. 7, comma 1, lettera b), sono trattati esclusivamente per la finalità di cui al comma 1, nonché, da parte di DGSTAT, per le attività svolte ai sensi degli articoli 19 e 20, a soli fini statistici, in conformità all'art. 89 del regolamento (UE) n. 2016/679, agli articoli 104 e seguenti del decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196, alle «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico nazionale» di cui alla delibera 19 dicembre 2018, n. 515 del garante per la protezione dei dati personali e al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.



CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE, DI MONITORAGGIO DI SPESA E FINALI

Art. 19

Disposizioni transitorie

1. Il presente decreto si applica alle domande di attribuzione dei crediti di imposta presentate in data successiva alla sua entrata in vigore.
2. Alle domande di riconoscimento dei crediti di imposta nei procedimenti di negoziazione assistita e nel procedimento di cui al Capo I, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014 presentate in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015, recante incentivi fiscali nella forma del «credito di imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita.

Art. 20

Disposizioni finanziarie e monitoraggio della spesa

1. I crediti di cui al Capo II sono riconosciuti nell'ambito delle rispettive risorse stanziare, sull'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, a decorrere dall'anno 2023. Il Ministero provvede al monitoraggio della spesa in conformità dell'art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022, per ciascuno degli interventi previsti dall'art. 20 del decreto legislativo n. 28 del 2010 avvalendosi della piattaforma di cui all'art. 3, comma 1, e predispone una relazione annuale sulla spesa.
2. Se dal monitoraggio effettuato ai sensi del comma 1, emergono scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'art. 20, comma 6, del decreto legislativo n. 28 del 2010 e delle relative risorse stanziare in bilancio, salva l'adozione di altre misure idonee a compensare tale scostamento, il Ministero procede in conformità all'art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022, al fine di garantire l'integrale copertura dello scostamento rilevato nell'anno precedente con le modalità di cui all'art.



- 37, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. I crediti d'imposta di cui al Capo III sono riconosciuti nel limite di spesa previsto dall'art. 21-bis, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno.
 4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 21

Disposizioni finali

1. Il decreto del Ministro della giustizia del 23 dicembre 2015 recante «Incentivi fiscali nella forma del "credito di imposta" nei procedimenti di negoziazione assistita» è abrogato. Il presente decreto, trasmesso ai competenti organi di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1 agosto 2023

[illegible]



concormedia
CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE

F.A.Q. Ministeriali
Aggiornate al 31 Gennaio 2025





F.A.Q. Ministeriali

Aggiornate al 31 Gennaio 2025

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141- decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229

SEZ. A

REQUISITI DI SERIETÀ

OGGETTO SOCIALE O SCOPO ASSOCIATIVO ESCLUSIVO

1. Domanda

L'oggetto sociale o scopo associativo esclusivo previsto dall'art. 16, co. 1-bis, lett. b) del d. lgs. n. 28/2010 e dall'art. 5, co. 1, lett. b) del d.m. n. 150/2023 per gli organismi di mediazione privati è richiesto anche per quelli pubblici?

Risposta

NO Gli artt. 16, 18 e 19 del d. lgs. n. 28/2010 prevedono che gli enti pubblici - tra cui consigli degli ordini degli avvocati, consigli degli ordini professionali e camere di commercio - sono abilitati a costituire organismi di mediazione. In tal modo, per gli enti pubblici la norma primaria ha già valutato la compatibilità tra l'oggetto o scopo istituzionale previsto dalla legge e



l'attività di mediazione, conciliazione, risoluzione alternativa delle controversie e formazione nei medesimi ambiti.

Conseguentemente, l'art. 5, co. 1, lett. b) del d.m. 150/2023 prevede che l'attestazione deve essere rilasciata esclusivamente dagli organismi di mediazione privati.

2. Domanda

Con quali attività è compatibile l'oggetto sociale o scopo associativo esclusivo di cui all'art. 16, co. 1-bis, lett. b) del d. lgs. n. 28/2010 e agli artt. 5, co. 1, lett. b) e 11, co. 2 del d.m. n. 150/2023?

Risposta

Le norme in questione richiedono che organismi di mediazione ed enti di formazione, se privati, abbiano come oggetto sociale o scopo associativo, lo "svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti" o viceversa "svolgimento in via esclusiva di servizi di formazione nelle materie della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di servizi di mediazione nei medesimi ambiti".

Sono compatibili con l'oggetto sociale o scopo associativo esclusivo tutte le attività strumentali all'esercizio dell'attività di mediazione e/o formazione, ivi comprese quelle relative alla acquisizione e gestione del personale e dei locali.

Non possono ritenersi incluse e sono pertanto incompatibili, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti attività:

- conciliazione di cui ai dd.mm. n. 222/2004 e n. 223/2004;
- mediazione in materia familiare, penale, penale minorile;
- gestione gratuita di mediazioni in casi di particolare rilevanza sociale, nel settore pubblico e ambientale, o per persone meno abbienti;
- raccolta, elaborazione e diffusione di dati ed informazioni utili alla conoscenza dei vantaggi del ricorso alla mediazione e alle procedure ADR;
- pubblicazione di libri;
- erogazione di corsi di formazione e master in materie giuridiche, economiche e commerciali, in ambito scolastico e universitario;



- prestazione di servizi quali domiciliamenti, noleggio di aree, sale riunioni e personale, anche di segreteria;
- prestazione di servizi on-line, anche con riferimento alle spese di giustizia;
- richiesta di registrazione e registrazione di brevetti per marchi di impresa, invenzioni industriali o altri diritti di proprietà industriale;
- stipula di contratti di licenza e di compravendita di marchi, nomi commerciali, diritti d'autore, brevetti, invenzioni;
- operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari.

3. Domanda

Gli enti di formazione sono tenuti allo svolgimento in via esclusiva di servizi di formazione nelle materie della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie”?

Risposta

NO. L'art.16 bis del d.lgs. n.28/2010, come novellato dal d.lgs. n.216/2024, entrato in vigore il 25 gennaio 2025, non richiede più all'ente di formazione che intende erogare esclusivamente servizi di formazione di rispettare il vincolo dell'oggetto sociale esclusivo. Pertanto, esso potrà effettuare attività formative anche in ambiti diversi da quelli strettamente connessi alla mediazione ed alla risoluzione alternativa delle controversie. Il vincolo dell'oggetto sociale esclusivo continua invece ad essere applicabile nel caso in cui un organismo di mediazione privato intenda fornire anche servizi di formazione.

4. Domanda

Un organismo di mediazione privato o un ente di formazione privato, già iscritto nel registro e/o nell'elenco alla data di entrata in vigore del d.m. 150/2023, possono adeguarsi al requisito dell'oggetto sociale o scopo associativo esclusivo e con quali modalità?

Risposta

Sì Gli organismi di mediazione e gli enti di formazione privati, già iscritti alla data di entrata in vigore del d.m. 150/2023 possono adeguarsi al



requisito dell'oggetto sociale o scopo associativo esclusivo, fornendo prova documentale dei necessari mutamenti statutari o relativi all'atto costitutivo.

Per adeguarsi al requisito dell'oggetto sociale o scopo associativo esclusivo, l'organismo di mediazione e/o l'ente di formazione privati possono, a titolo meramente esemplificativo:

- rimuovere dall'oggetto sociale o dallo scopo associativo tutte le attività diverse da quelle espressamente indicate dall'art. 16, co. 1-bis, lett. b) del d. lgs. n. 28/2010 e dagli artt. 5, co. 1, lett. b) e 11, co. 2 del d.m. n. 150/2023, come esemplificate nella FAQ sez. A n. 2), in sostanza restringendo il proprio oggetto sociale o scopo associativo alle sole attività consentite;
- operare una scissione ex artt. 2506 e ss. c.c., tale che ad una delle società scisse sia devoluto esclusivamente il ramo d'azienda avente ad oggetto l'organismo di mediazione e/o l'ente di formazione;
- effettuare ulteriori operazioni societarie, ivi incluso il trasferimento del ramo d'azienda, tali che la società beneficiaria o cessionaria del ramo d'azienda avente ad oggetto l'organismo di mediazione e/o l'ente di formazione, abbia quale oggetto sociale le sole attività espressamente indicate dall'art. 16, co. 1- bis, lett. b) del d. lgs. n. 28/2010 e dagli artt. 5, co. 1, lett. b) e 11, co. 2 del d.m. n. 150/2023.

5. Domanda

Se un organismo di mediazione o un ente di formazione privato, per adeguarsi all'oggetto o scopo associativo esclusivo, compiono le operazioni indicate a titolo esemplificativo nei punti b) e c) della FAQ sez. A n. 3), essi mantengono il numero di iscrizione nel registro o nell'elenco?

Risposta

NO. A fronte di eventuali operazioni societarie che interessino l'organismo di mediazione e/o l'ente di formazione, il numero di iscrizione nel registro e/o elenco potrà restare invariato soltanto ove resti invariata l'identità del soggetto giuridico iscritto. Tale identità sarà attestata dal mantenimento dell'originario numero di partita IVA e/o codice fiscale.

Pertanto, in caso di operazioni societarie il Responsabile verificherà, in



capo al soggetto che all'esito delle stesse risulti titolare dell'organismo di mediazione e/o dell'ente di formazione, se la partita IVA e/o il codice fiscale siano rimasti invariati.

Ove tale verifica dia esito positivo, il predetto soggetto potrà conservare l'originario numero di iscrizione e proseguire la propria attività, senza soluzione di continuità, ferma la necessità di soddisfare tutti i requisiti di iscrizione, in difetto dei quali il Responsabile procederà ai sensi dei Capi VI o VII del d.m. n. 150/2023, in caso ne ricorrano i presupposti.

Ove invece la suddetta verifica dia esito negativo, essendo mutati la partita IVA e/o il codice fiscale, il Responsabile procederà alla cancellazione dell'organismo di mediazione e/o ente di formazione originariamente iscritto, in quanto non più esistente.

In questo ultimo caso, alle procedure di mediazione pendenti troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 41 del d.m. n. 150/2023 (prosecuzione delle procedure innanzi ad altro organismo del medesimo circondario, negli stringenti termini previsti dal comma 2), laddove per i corsi di formazione già iniziati è invece disposta dall'art. 40, co. 2 del d.m. cit. la sola impossibilità di erogare il servizio.

6. Domanda

Se un organismo di mediazione privato già iscritto nel registro e un distinto ente di formazione privato già iscritto nell'elenco intendono costituire un unico soggetto giuridico, che soddisfi il requisito dell'oggetto sociale o scopo associativo esclusivo, possono essi conservare i rispettivi numeri di iscrizione, garantendo continuità alle proprie attività?

Risposta

NO. Nella fattispecie in esame, l'organismo di mediazione e l'ente di formazione possono senz'altro costituire un unico soggetto giuridico, avente l'oggetto sociale o lo scopo associativo esclusivo di cui all'art. 16, co. 1-bis, lett. b) del d. lgs. n. 28/2010 e dagli artt. 5, co. 1, lett. b) e 11, co. 2 del d.m. n. 150/2023.

Tuttavia, tale nuovo unico soggetto potrà al più conservare partita IVA e/o codice fiscale di uno solo degli enti originari e, di conseguenza, potrà essere mantenuta l'iscrizione solo di tale ente, con continuità della relativa attività.



7. Domanda

Quali sono le conseguenze sulla attività svolte da un organismo di mediazione privato e da un ente di formazione che abbiano costituito un unico soggetto giuridico?

Risposta

Come specificato nella risposta alla FAQ sez. A, n.5), nel caso in cui si costituisca un unico soggetto giuridico, solo per uno degli enti originari, quello che mantiene l'iscrizione, può darsi continuità all'attività svolta. Pertanto, in caso di cancellazione dell'ente di formazione, i corsi di formazione non possono essere erogati (v. art. 40, co. 2, d.m. n. 150/2023) ma non devono essere trasferiti ad entri enti di formazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 41, d.m.cit. per le procedure di mediazione in corso, per le quali è prevista la possibilità di prosecuzione innanzi ad altro organismo del medesimo circondario.

SEZ. B

REQUISITI DI EFFICIENZA

RESPONSABILE DELL'ORGANISMO

1. Domanda

In quali casi può ritenersi sussistente la qualifica di mediatore ora richiesta al responsabile dell'organismo?

Risposta

Chi, alla data del 15.11.2023 (data di entrata in vigore del d.m. n. 150/2023), fosse responsabile dell'organismo e voglia essere inserito nel nuovo elenco di cui all'art. 3, co. 3, lett. d) d.m. citato, deve avere già acquisito la qualificazione formativa di mediatore ai sensi dell'art. 4, co. 3, lett. b) del d.m. n. 180/2010 o, in mancanza, deve ora acquisirla ai sensi dell'art. 23 del d.m. n. 150/2023. Chi invece, dopo il 15.11.2023, voglia diventare responsabile dell'organismo ed essere inserito nell'elenco predetto, deve acquisire la qualifica formativa di mediatore ai sensi dell'art. 23 del d.m. n. 150/2023.



Quanto agli avvocati – ai quali l’art. 16, co. 4-bis, d. lgs. n. 28/2010 riconosce sin dal 2013 la qualifica di mediatori di diritto –, va tuttavia precisato che, ove rivestano alla data del 15.11.2023 la qualifica di responsabile dell’organismo, essi non necessitano di formazione specifica ai fini dell’inserimento nell’elenco di cui all’art. 3, co. 3, lett. d) cit., a condizione che siano in regola con la formazione professionale di cui alla Circolare del CNF n. 6-C/2014 del 5 marzo 2014 avente ad oggetto la formazione degli avvocati mediatori di diritto (v. delibera del CNF 21 febbraio 2014).

Laddove, invece, dopo il 15.11.2023 l’avvocato intenda divenire responsabile di un organismo, egli dovrà dimostrare – ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. e) cit. – di possedere la qualifica di mediatore in conformità alla normativa pro tempore vigente, ovvero sia di aver acquisito la formazione iniziale di cui all’art. 23 cit., tuttavia con l’agevolazione riconosciuta agli avvocati dal comma 8 (v. FAQ sez. C n. 9).

SEDI

1. Domanda

È ancora possibile, alla stregua del d.m. n. 150/2023, stipulare accordi tra organismi per singole mediazioni?

Risposta

Sì, È tutt’ora possibile stipulare accordi tra organismi in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione, anche per singole mediazioni, tali accordi non essendo vietati dal d.m. n. 150/2023 ed essendo anzi espressamente menzionati dall’art. 6, co. 1, lett. t), il quale prevede che, all’atto della domanda di iscrizione, l’organismo si impegni a “trasmetterne immediatamente copia al responsabile del registro e ... [a] pubblicare contestualmente la data, l’oggetto e la durata dell’accordo sul proprio sito web”, senza escludere in alcun modo che l’accordo possa avere ad oggetto una singola procedura di mediazione.

Pertanto, ferma in ogni caso la pubblicazione dell’accordo sul proprio sito web ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. t) cit., ciascun organismo, finché non sarà disponibile il nuovo apposito portale dedicato alla mediazione, dovrà



inviare copia dell'accordo via pec al Responsabile del registro, presso il consueto indirizzo mediazioneformazione.dgcivile.dag@giustiziacert.it.

2. Domanda

È possibile, alla stregua del d.m. n. 150/2023, la stipula di accordi per lo svolgimento del servizio di mediazione quando uno o entrambi gli organismi che intendono addivenire all'accordo siano stati istituiti da un consiglio dell'ordine degli avvocati quale propria articolazione interna?

Risposta

Gli organismi di mediazione forensi istituiti quali articolazioni interne dei consigli dell'ordine hanno facoltà – ma non obbligo – di utilizzare i locali messi a disposizione dei consigli degli ordini dai presidenti dei tribunali; ove non si avvalgano di tale facoltà o intendano comunque aprire ulteriori sedi (in ogni caso all'interno del circondario di riferimento), dovranno soddisfare – per tutte le sedi ubicate al di fuori dei locali del tribunale – i requisiti di cui all'art. 6 d.m. 150/2023; considerata la natura territoriale dell'ordine, legato al circondario del tribunale, gli organismi di mediazione forensi potranno stipulare accordi per lo svolgimento del servizio di mediazione solo al fine di avvalersi di sedi di altri organismi che siano ubicate nel medesimo circondario; considerato che la facoltà di utilizzare i locali del tribunale viene concessa al consiglio dell'ordine territoriale, l'organismo di mediazione forense da questo istituito non potrà, attraverso gli accordi di cui all'art. 6, co. 1, lett. t) cit., concedere l'utilizzo di tali locali ad alcun diverso organismo di mediazione, neppure forense, ma potrà al contrario concedere l'utilizzo delle eventuali proprie ulteriori sedi ubicate al di fuori del tribunale.

Agli organismi istituiti dai consigli degli ordini come distinti ed autonomi soggetti giuridici (ad es., le fondazioni) non può invece essere riconosciuta la facoltà di utilizzare i locali concessi dal presidente del tribunale ai consigli dell'ordine: tali organismi devono pertanto avvalersi necessariamente di altre sedi, proprie o individuate mediante accordo con altri organismi di mediazione.



3. Domanda

È possibile che, in uno stesso immobile, coesistano le sedi – secondarie e/o legali – di diversi organismi?

Risposta

L'art. 6, co. 1, lett. m) del d.m. n. 150/2023 richiede una stabile disponibilità di locali individuati mediante planimetria catastale e non esclude, pertanto, che in uno stesso immobile coesistano sedi di diversi organismi purché vi sia l'attestazione da parte di ciascuno degli organismi interessati: a) del proprio titolo di disponibilità dei locali; b) della propria stabile disponibilità dei locali; c) della precisa individuazione, mediante planimetria catastale, dei locali in propria disponibilità; d) dell'adeguatezza dei locali in propria disponibilità allo svolgimento degli incontri di mediazione. Al fine di consentire all'ufficio le opportune verifiche nonché per ragioni di trasparenza, inoltre, ciascun organismo dovrà indicare gli organismi con i quali condivide eventualmente una o più sedi.

4. Domanda

Gli organismi di mediazione già iscritti devono fornire la planimetria catastale delle sedi già approvate dal responsabile del registro?

Risposta

L'art. 6, co. 1, lett. m) del d.m. 150/2023, in quanto vigente dal 15.11.2023, è applicabile alle sedi la cui approvazione da parte del responsabile del registro, sia stata richiesta in tale data o in data successiva.

Tuttavia, l'art. 42 – che disciplina il procedimento per il mantenimento dell'iscrizione nel registro – stabilisce che “gli organismi di mediazione iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel registro previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della giustizia del 18 ottobre 2010, n. 180, e che entro il 30 aprile 2023 hanno presentato istanza di mantenimento dell'iscrizione, attestano al responsabile del registro, entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento ai requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 4, 5 e 6”. Ne discende – con riguardo alle sedi le quali, alla data del 15.11.2023, risultavano già approvate dal responsabile del registro – che l'organismo,



entro il 15.8.2024, dovrà attestarne l'avvenuto adeguamento ai requisiti di cui all'art. 6, co. 1, lett. m) cit., comprovando dunque "la stabile disponibilità ... di locali individuati mediante planimetria catastale, adeguati allo svolgimento degli incontri di mediazione" e producendo pertanto anche le relative planimetrie catastali.

Entro la stessa data del 15.8.2024, le sedi già detenute – ai sensi dell'abrogato art. 7, co. 2, lett. c) del d.m. n. 180/2010 – a titolo di accordo con altro organismo iscritto, in quanto non oggetto di stabile disponibilità da parte dell'organismo, non potranno più essere considerate sedi dell'organismo medesimo e dovranno pertanto essere eliminate dalla piattaforma mediazione. Le stesse sedi, tuttavia, potranno essere oggetto di nuovi accordi ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. t) del d.m. 150 cit., salvi i relativi oneri di pubblicità e comunicazione, anche ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. g) del d.m. cit. Gli oneri di comunicazione, in particolare, fin quando non sarà disponibile il nuovo apposito portale dedicato alla mediazione, potranno essere assolti inviando copia dell'accordo a mezzo pec a questo Ufficio presso il consueto indirizzo mediazioneformazione.dgcivile.dag@giustiziacert.it.

FIRMA DIGITALE

1. Domanda

Come fare nel caso in cui alcune parti in mediazione non dispongono di firma digitale?

Risposta

Ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. q) del d.m. 150/2023, ciascun organismo di mediazione deve disporre di un sistema per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalità previste dall'art. 8-bis del d. lgs. n. 28/2010.

Ove alcuna delle parti sia sprovvista di firma digitale o di firma elettronica qualificata, l'organismo può metterle a disposizione tale servizio, avendo facoltà di inserire il relativo costo tra le spese vive dovute dalla parte ai sensi dell'art. 28, co. 3 del d.m. 150/23.



RAPPORTO GIURIDICO ED ECONOMICO TRA ENTE ISTITUENTE E ORGANISMO

1. Domanda

Cosa è necessario attestare in merito al rapporto giuridico ed economico che intercorre tra l'ente istituyente e l'organismo?

Risposta

Ogni qualvolta un organismo di mediazione sia stato istituito da altro ente, pubblico o privato, l'organismo deve chiarire quale sia il rapporto giuridico ed economico che intercorre con l'ente istituyente, precisando in virtù di quali norme, atti e/o delibere esso sia stato istituito, quali poteri eserciti eventualmente l'ente istituyente sull'organismo in merito allo svolgimento dell'attività e alla nomina di rappresentanti, responsabili, mediatori e personale di segreteria, quali finanziamenti vengano eventualmente erogati dall'ente all'organismo, se l'organismo abbia o meno un autonomo bilancio, se i due enti condividano la/e stessa/e sede/i e/o lo stesso personale.

2. Domanda

Nel caso in cui l'organismo sia stato istituito da un consiglio dell'ordine degli avvocati, da un ordine professionale o da una camera di commercio, quando deve ritenersi sussistente l'autonomia finanziaria e funzionale?

Risposta

Nell'ipotesi in cui l'organismo è istituito da un consiglio dell'ordine degli avvocati, da un ordine professionale o da una camera di commercio, l'autonomia finanziaria può ritenersi soddisfatta ove la contabilità dei due enti - istituyente ed istituito - sia separata e laddove il responsabile dell'organismo vanti autonomia di spesa.

Quanto all'autonomia funzionale, essa può ritenersi soddisfatta laddove il responsabile dell'organismo vanti autonomia organizzativa e risponda in via personale della gestione.

In tutti gli enti in questione (CCIAA e Consigli degli ordini), il responsabile dell'organismo non deve rivestire cariche elettive presso l'ente istituyente.



A titolo esemplificativo, non potrà essere nominato responsabile dell'organismo il Presidente del Consiglio dell'Ordine o un consigliere, oppure il Presidente della Camera di Commercio o un consigliere.

SITO WEB

1. Domanda

Ove l'organismo di mediazione svolga anche attività di formazione in materia di mediazione, e sia pertanto iscritto non solo nel registro degli organismi di mediazione ma anche nell'elenco degli enti di formazione, può disporre di un unico sito web per lo svolgimento di entrambe le attività?

Risposta

SI. L'art. 6, co. 1, lett. u) e l'art. 11, co. 3, lett. l) del d.m. n. 150/2023 non richiedono che il sito web sia dedicato in via esclusiva rispettivamente all'attività dell'organismo di mediazione o dell'ente di formazione, e poiché le attività sono tra loro compatibili (come evidenziato dagli art. 5, co. 2 e 11, co. 2), non sussistono ostacoli alla titolarità di un unico sito web, dedicato ad entrambe le attività, in capo all'ente che le svolga entrambe.

SEZ. C

REQUISITI PER L'INSERIMENTO NEGLI ELENCHI DEI MEDIATORI

1. Domanda

A quali adempimenti è tenuto il mediatore, già inserito in una delle sezioni A del Registro, che voglia essere inserito nelle sezioni B o C?

Risposta

Ai sensi dell'art. 8, co. 3 del d.m. 150/2023 il mediatore che voglia essere inserito nell'elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale e liti transfrontaliere (sezione B) o nell'elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo (sezione C), oltre ai requisiti generali previsti per tutti i mediatori (ivi inclusi i mediatori inseriti nell'elenco di



cui alla sezione A), deve possedere: i) conoscenze linguistiche attestate da certificazione non inferiore a livello B2; ii) qualificazione prevista dall'art. 25, co. 1 del d.m. 150/23, ovvero sia una qualificazione derivante dalla partecipazione a corsi di formazione di durata non inferiore a 10 ore, con prova finale di valutazione, "oltre allo svolgimento del percorso formativo previsto dall'articolo 23".

Ebbene, poiché il percorso formativo previsto dall'articolo 23 concerne la "formazione iniziale dei mediatori", chi è già inserito quale mediatore in una delle sezioni A del Registro non ha necessità di tale formazione iniziale, e pertanto non deve svolgere il corso di formazione di durata non inferiore a 80 ore (per i mediatori laureati in giurisprudenza, di cui al comma 1) né l'eventuale corso di approfondimento giuridico di durata non inferiore a 14 ore (per i mediatori laureati in materia diversa da giurisprudenza o iscritti a un ordine o collegio professionale muniti di laurea triennale, di cui al comma 6), prescritti dall'art. 23 cit..

Cionondimeno, il mediatore già inserito alla data del 15.11.2023 in una delle sezioni A – il quale voglia mantenere tale inserimento – è tenuto a svolgere entro il 15.8.2024 il corso di aggiornamento di durata non inferiore a 10 ore di contenuto corrispondente a quanto previsto dall'art. 24, co. 1, come stabilito dall'art. 42, co. 2, lett. c) e co. 4, lett. c) del d.m. cit.

2. Domanda

A quali oneri formativi è tenuto chi – pur non essendo mai stato iscritto negli elenchi di cui all'art. 3, co. 3 del d.m. 180/2010 o pur essendone stato cancellato prima dell'entrata in vigore del d.m. 150/2023 – abbia tuttavia frequentato il corso di formazione di durata non inferiore a 50 ore di cui agli art. 4, co. 3, lett. b) e art. 18, co. 2, lett. f) del d.m. 180/2010?

Risposta

Una lettura sistematica degli artt. 8 co. 1 e 2 e 42 del d.m. 150/2023 consente di ritenere che chiunque, alla data del 15.11.2023, non fosse inserito -sia perché mai iscritto sia perché cancellato- in alcuno degli elenchi di cui all'art. 3, co. 3 del d.m. n. 180/2010, ha ora l'onere – al fine di esservi iscritto – di soddisfare il requisito della qualificazione formativa di cui all'art. 23 d.m.150/2023, a prescindere da ogni eventuale corso



frequentato in passato, ivi incluso il corso di 50 ore di cui all'art. 18, co. 2, lett. f) del d.m. n. 180/2010.

Chi invece, alla stessa data, era inserito in uno degli elenchi di cui sopra, ha ora l'onere – per permanervi – di frequentare idonei corsi di aggiornamento entro il 15.8.2024 ai sensi dell'art. 42 d.m.150/2023. Le norme sopra citate, infatti, attribuiscono rilievo soltanto alla circostanza dell'inserimento – o meno – negli elenchi dei mediatori al momento dell'entrata in vigore del d.m. citato, senza operare alcun distinguo in virtù della formazione pregressa dell'interessato.

3. Domanda

A quali oneri formativi è tenuto chi – essendo iscritto negli elenchi di cui all'art. 3, co. 3 del d.m. 180/2010 al momento dell'entrata in vigore del d.m. 150/2023 – voglia dopo il 15.11.2023 iscriversi come mediatore presso altro organismo?

Risposta

Chi, alla data del 15.11.2023, era già inserito quale mediatore negli elenchi di cui all'art. 3, co. 3 del d.m. n. 180/2010, non ha l'onere di frequentare il corso di cui all'art. 23 d.m. 150/2023 neppure ove voglia iscriversi come mediatore presso altro nuovo organismo, fermo l'onere di aggiornamento di cui all'art. 42 d.m.150/2023; non ha neppure l'onere di conseguire la laurea – a seconda dei casi, magistrale, a ciclo unico o triennale - di cui all'art. 8, co. 2, lett. c) e d) del d.m. n. 150/2023.

4. Domanda

Al fine di soddisfare il requisito formativo del corso di 80 ore di cui all'art. 23 del d.m. 150/2023, per chi abbia già frequentato un corso di formazione di durata non inferiore a 50 di cui agli art. 4, co. 3, lett. b) e art. 18, co. 2, lett. f) del d.m. n. 180/2010, è possibile/utile frequentare un corso integrativo di 30 ore?

Risposta

Stante la diversità dei corsi, va esclusa la possibilità e utilità di istituire e frequentare corsi (di 30 o più ore) integrativi dei corsi di 50 ore di cui all'art.



18, co. 2, lett. f) del d.m. n. 180/2010. Infatti, l'art. 18 cit. richiedeva la frequenza di non meno di 50 ore totali, senza stabilire quante ore dovessero essere dedicate ai corsi teorici e quante ai pratici, aventi ad oggetto determinate materie, mentre l'art. 23 del d.m. 150/2023 stabilisce che, delle 80 ore totali di corso, 40 devono essere dedicate a moduli teorici – anche su materie non contemplate dall'art. 18 cit. –, e 40 a moduli pratici aventi ad oggetto specifiche attività (parimenti non menzionate dall'art. 18 cit.), con possibilità di partecipare anche ad incontri di mediazione. Come è evidente, pertanto, non potrebbero configurarsi corsi integrativi validi per chiunque abbia già frequentato un corso ex art. 18 cit., il quale potrebbe essere stato organizzato in modo variabile dai diversi enti di formazione.

5. Domanda

A quali oneri formativi è tenuto il mediatore – iscritto, alla data del 15.11.2023, negli elenchi di cui all'art. 3, co. 3 del d.m. 180/2010 – nel caso in cui l'obbligo di aggiornamento biennale di cui all'art. 4, co. 3, lett. b) del d.m. 180 cit. scadesse dopo il 1.1.2024?

Risposta

L'art. 4, co. 3, lett. b) del d.m. n. 180/2010 richiedeva che il mediatore fosse in possesso di “uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisit[o] presso gli enti di formazione in base all'articolo 18”, di durata complessiva non inferiore a 18 ore (v. art. 18, co. 2, lett. g) del d.m. cit.). L'art. 24 del d.m. n. 150/2023, sulla “formazione continua dei mediatori” richiede invece che “l'organismo, nel termine previsto dall'articolo 15, comma 1, attest[i] per ciascun mediatore la partecipazione a corsi di formazione sulle materie indicate dall'articolo 23, comma 3, per non meno di diciotto ore nel biennio”.

L'art. 15, co. 1 cit. dispone a sua volta che “gli organismi e gli enti di formazione, ogni due anni, entro il 31 dicembre, attestano l'adempimento agli obblighi formativi previsti dagli articoli 24, 25, comma 3, e 27. Fermo quanto previsto dall'articolo 42, comma 8, per gli organismi e gli enti di formazione iscritti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di trasmissione di cui al primo periodo, è assolto a decorrere dal 31 dicembre 2027”.



Infine, l'art. 42, co. 8 cit. stabilisce che "lo svolgimento dei corsi previsti dai commi 2 ... [ovverosia corsi di 10 ore di contenuto corrispondente all'art. 24] da parte dei mediatori ... per i quali è confermato l'inserimento nei rispettivi elenchi in conformità al presente articolo, equivale all'assolvimento dell'obbligo formativo periodico previsto dall'articolo 15 per il biennio con scadenza 31 dicembre 2025".

Ebbene, dal raffronto tra le citate norme del d.m. n. 180/2010 e del d.m. n. 150/2023, si evince che, mentre nel regime introdotto dalla prima, l'aggiornamento biennale non aveva scadenza fissa (di tal ché ciascun mediatore doveva aggiornarsi entro la scadenza del biennio decorrente dal proprio inserimento negli elenchi), al contrario nel sistema introdotto dal d.m. n. 150 cit. a decorrere dal 15.11.2023 l'obbligo di aggiornamento formativo periodico va adempiuto entro bienni che scadono il 31 dicembre di ogni anno dispari, a partire dal 2025 (e dunque entro il 31.12.2025, il 31.12.2027 e così via). Tuttavia, mentre a partire dal biennio 2026/2027 tale obbligo deve essere assolto mediante partecipazione a corsi di formazione di 18 ore, per il biennio 2024/2025, invece, lo svolgimento del corso di 10 ore – previsto dall'art. 42 ai fini dell'adeguamento degli organismi ai nuovi requisiti entro il 15.8.2024 – equivale a, e sostituisce, il corso di aggiornamento di 18 ore. L'art. 42, co. 8 cit. introduce dunque un regime di favore per il biennio 2024/2025.

Tanto comporta che i mediatori i quali, alla data del 1.1.2024 (data di inizio del biennio 2024/2025) non avessero adempiuto all'obbligo di aggiornamento periodico di cui all'art. 4, co. 3, lett. b) del d.m. 180/2010, non essendo il biennio di riferimento ancora scaduto, sono tenuti al solo obbligo di aggiornamento di 10 ore di cui all'art.42, comma 8, cit.

6. Domanda

Chi è iscritto a un ordine o collegio professionale è tenuto o meno a conseguire una laurea triennale al fine di essere inserito o mantenere l'inserimento negli elenchi dei mediatori?

Risposta

Gli artt. 8, co. 1 e 2, lett. c) e 42, co. 4 del d.m. n. 150/2023 dettano una diversa disciplina per coloro che, iscritti ad un ordine o collegio professionale,



fossero o meno già inseriti negli elenchi dei mediatori alla data del 15.11.2023: per chi vi fosse già inserito, il conseguimento della laurea triennale è meramente "eventuale", dunque non è requisito necessario.

7. Domanda

Con quali modalità deve essere svolto il corso di non meno di 10 ore di cui all'art. 42 del d.m. n. 150/2023?

Risposta

L'art. 42 d.m. 150/2023 rinvia all'art. 24, co. 1 con esclusivo riferimento al "contenuto" del corso; a sua volta l'art. 24, co. 1 rinvia all'art. 23, co. 3 con riguardo alle sole "materie" da esso indicate; peraltro l'art. 42 tace sulle modalità di svolgimento del corso, mentre gli artt. 24, co. 1 e 23, co. 3 cit. contemplano modalità tra loro diverse; tutto ciò considerato, deve ritenersi che l'art. 42 cit. abbia inteso disciplinare il corso di non meno di 10 ore solo quoad materiam, lasciando agli enti di formazione libertà di organizzare le modalità di erogazione.

8. Domanda

Con quali modalità deve essere svolto il tirocinio mediante partecipazione a non meno di 10 mediazioni con adesione della parte invitata, di cui all'art. 23, co. 1 del d.m. n. 150/2023?

Risposta

L'art. 23, co. 1 del d.m. n. 150/2023 richiede che ciascun mediatore, oltre allo svolgimento e al superamento della prova finale di un corso di formazione, abbia svolto anche "un tirocinio mediante partecipazione, con affiancamento al mediatore, in non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata". Il predetto tirocinio non risulta ulteriormente disciplinato.

Al contrario, nell'ambito dei moduli pratici, il successivo comma 5 consente di "prevedere la partecipazione a incontri di mediazione. A tal fine l'ente di formazione stipula apposito accordo con uno o più organismi di mediazione nel rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo".

Ebbene, considerato pertanto che l'art. 23, co. 1, diversamente dal



successivo comma 5, tace sulle modalità di svolgimento delle “mediazioni”, deve ritenersi che sia compatibile con la previsione dell’art. 23, co. 1 cit. sia la partecipazione in presenza all’attività di mediazione, sia la partecipazione on line, e che non ci siano vincoli rispetto all’individuazione dell’organismo presso il quale svolgere il tirocinio, che potrà essere sia individuato liberamente dall’aspirante mediatore, sia eventualmente individuato dall’ente di formazione mediante apposite convenzioni con cui si faccia carico di offrire tale ulteriore servizio ai propri corsisti. Tuttavia, dal raffronto tra comma 1 e comma 5 dell’art. 23 cit. emerge che, mentre ai fini del tirocinio, i corsisti devono partecipare a non meno di 10 “mediazioni”, ai fini dei moduli pratici è sufficiente che partecipino a eventuali meri “incontri”. Si ritiene, pertanto, che il requisito di cui all’art. 23, co. 1 cit. possa dirsi soddisfatto soltanto ove il mediatore abbia effettivamente preso parte a 10 procedimenti di mediazione con adesione della parte chiamata, per tale intendendosi la partecipazione ad ogni attività relativa a ciascuno dei 10 procedimenti, dall’avvio alla conclusione, non essendo sufficiente la mera partecipazione a 10 incontri nell’ambito della stessa o di diverse procedure di mediazione.

9. Domanda

Quanti tirocinanti possono essere presenti agli incontri di ciascuna delle 10 mediazioni con adesione della parte invitata, di cui all’art. 23, co. 1 del d.m. n. 150/2023?

Risposta

In difetto di specifica indicazione normativa, si ritiene che la valutazione sia rimessa al responsabile di ciascun organismo di mediazione, il quale dovrà tenere conto dei profili organizzativi, degli spazi a disposizione, del numero delle parti presenti, e di altre simili circostanze, esercitando la propria capacità organizzativa quale esplicazione del requisito dell’efficienza richiesto in via generale dall’art. 16, co. 1, del d.lgs. n. 28/2010.

In tale ottica, dunque, il responsabile dell’organismo di mediazione dovrà individuare le migliori modalità di gestione del servizio, tutelando al contempo l’interesse delle parti in mediazione ad un ordinato svolgimento delle attività.



10. Domanda

Gli avvocati, esonerati ai sensi dell'art. 23, co. 8 dal modulo di formazione teorica avente ad oggetto la normativa nazionale e la mediazione demandata, possono fruire di una riduzione del monte orario complessivo?

Risposta

Sì. L'art. 23, co. 8, del d.m. n. 150/2023, stabilisce che gli avvocati sono esonerati dal modulo di formazione teorica per la parte relativa alla normativa nazionale e alla mediazione demandata, ma devono, comunque, ricevere formazione teorica sulla normativa europea e internazionale in materia di mediazione.

Orbene, poiché il comma 3 dell'art. 23 cit. non indica quante delle 40 ore totali debbano essere dedicate a ciascuno dei 7 moduli elencati dal punto a) al punto g), può presumersi che ciascuno di essi debba coprire 5 o 6 ore del monte ore complessivo. Pertanto, poiché gli avvocati sono esonerati da una parte soltanto del modulo di cui alla lett. d), gli stessi possono ritenersi dispensati dalla frequenza di un massimo di 3 ore.

11. Domanda

Come deve essere strutturato il corso di aggiornamento cui sono tenuti i formatori già inseriti negli elenchi di cui al d.m. n. 180/2010, ai fini dell'adeguamento entro il 15 agosto 2024?

Risposta

Il corso per formatori di cui all'art. 42, co. 6, lett. c) d.m. 150/2023 - distinto dal corso per mediatori di cui all'art. 42, co. 2, lett. c) e 4, lett. c), in quanto avente un oggetto diverso e più generico -, analogamente a tale ultimo corso, non risulta disciplinato sotto il profilo delle modalità organizzative, poiché il rinvio all'art. 27, co. 1 cit. deve ritenersi operato esclusivamente quoad materiam. Anche per tale corso, pertanto, gli enti di formazione hanno libertà di organizzare le modalità di erogazione.

Ove il formatore sia anche mediatore, al fine di permanere in entrambi gli elenchi, dovrà pertanto svolgere entrambi i corsi di aggiornamento di 10 ore, ovvero sia il corso di cui all'art. 42, co. 6 cit. quale formatore ed il corso di cui all'art. 42, co. 2 o 4 cit. quale mediatore.



12. Domanda

Quali requisiti devono soddisfare i tre contributi scientifici che il formatore teorico deve aver pubblicato nei 5 anni antecedenti la richiesta di iscrizione?

Risposta

L'art. 26, co. 2 del d.m. n. 150/2023 prescrive che "per il formatore teorico, oltre ai requisiti previsti dal comma 1, il richiedente attesta la pubblicazione, nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, di almeno tre contributi scientifici nelle materie indicate dal comma 1, lettera c)".

Pertanto, i tre contributi devono soddisfare i seguenti requisiti: a) essere stati pubblicati da un editore, con destinazione al commercio e alla diffusione nazionale (devono intendersi pertanto escluse le c.d. "autopubblicazioni"); b) avere carattere scientifico, in quanto emanazione di enti con finalità istituzionale scientifica e/o in quanto destinati alla comunità scientifica, per l'aggiornamento di ricercatori o studiosi di diritto; c) avere ad oggetto le materie della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie; d) essere stati pubblicati nei 5 anni anteriori alla domanda di iscrizione.

Non è invece richiesta la pubblicazione cartacea dei contributi.

13. Domanda

Quali enti e formatori possono erogare corsi di formazione per formatori?

Risposta

In assenza di prescrizione normativa, in ordine ai requisiti che enti di formazione e formatori devono soddisfare per erogare corsi di formazione diretti ai formatori, si ritiene che tale formazione possa essere erogata sia dagli enti di formazione e dai formatori di cui agli artt. 10 e 11 del d.m. n. 150/2023, sia da altri enti, pubblici e privati.



SEZ. D

INDENNITÀ DI MEDIAZIONE

(Artt. 13, co. 3 e 4, e 28 e ss., D.m. 150/2023)

1. Domanda

Al momento del deposito della domanda di mediazione, sono dovute le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro?

Risposta

Sì. La parte istante è tenuta a versare sia le spese di avvio che le spese di mediazione per il primo incontro, al momento del deposito della domanda di mediazione, a prescindere dalla adesione e partecipazione della parte chiamata nonché dall'esito del primo incontro. La parte chiamata deve invece versarle solo in caso di adesione, nel momento in cui aderisce alla procedura.

2. Domanda

La misura dell'indennità è fissa?

Risposta

Sì. Considerato che l'art. 36, co. 1, lett. c) del d.m. 150 cit. commina la sanzione della cancellazione dell'organismo dal registro in caso di "applicazione di indennità per il primo incontro diverse da quelle previste dall'articolo 28", l'OdM è tenuto a pretendere sempre il pagamento delle indennità di mediazione per il primo incontro, nella misura prevista dall'art. 28 cit.

3. Domanda

Sono conformi all'art. 28 spese di avvio differenziate a seconda del valore indeterminato basso, medio o alto della lite?

Risposta

NO. L'art. 28, co. 4, d.m. 150/2023, per il primo incontro, prevede esclusivamente spese di avvio fisse dell'importo di € 110,00 per tutte le liti di valore indeterminato, senza differenziare tra valore indeterminabile



basso, medio o alto, diversamente da quanto dispone il successivo comma 5 per le spese di mediazione.

Non è pertanto conforme all'art. 28 la previsione di spese di avvio differenziate a seconda del valore indeterminato basso, medio o alto della lite.

4. Domanda

Può essere applicata alle mediazioni volontarie e alle mediazioni su clausola contrattuale o statutaria la riduzione dell'indennità prevista per le mediazioni obbligatorie e per le mediazioni demandate?

Risposta

NO. Gli organismi non possono applicare alle mediazioni volontarie o su clausola contrattuale o statutaria, indennità in misura pari a quelle ridotte previste per le mediazioni obbligatorie e demandate, tenuto conto che l'applicazione di indennità per il primo incontro diverse da quelle previste dall'art. 28 è peraltro contemplata quale causa di cancellazione dal registro (v. art. 36, co. 1, lett. c) del d.m. 150/2023).

5. Domanda

Le maggiorazioni previste dall'art. 30 del d.m. 150/2023 si applicano prima o dopo aver detratto gli importi ex art. 28, co. 5 del d.m. cit.?

Risposta

Le maggiorazioni del 10% e del 25% previste dall'art. 30, co. 1 e 2 del d.m. 150/2023 rispettivamente per le ipotesi di conciliazione raggiunta durante il primo incontro e in incontri successivi al primo, vanno applicate, secondo quanto esplicitato dalla norma, sulle spese di mediazione di cui all'allegato A al d.m. cit. o di cui alle tabelle approvate dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'art. 28, co. 5 del d.m. cit. Pertanto, le maggiorazioni suddette vanno applicate dopo aver detratto gli importi ex art. 28, co. 5 cit.

6. Domanda

Le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro, nonché



le spese di mediazione nella misura fissata dalla tabella di cui all'allegato A al d.m. 150/2023 o di cui alle tabelle approvate dal responsabile del registro, sono derogabili?

Risposta

NO, Non sono derogabili le spese di avvio e le indennità del primo incontro di cui all'art.28 d.m. 150/2023.

L'art.31, co.6, vieta agli organismi di mediazione pubblici di derogare gli importi minimi previsti dalla tabella. Identico obbligo è posto a carico degli organismi di mediazione privati dall'art.31, co.6 d.m. citato.

La ratio di tali norme è quella di evitare che, attraverso un abbassamento delle tariffe di mediazione, gli organismi possano farsi concorrenza in modo sleale, rischiando così di cagionare uno scadimento della qualità del servizio di mediazione.

Non sono contemplate eccezioni neppure in ipotesi di liti seriali, considerato peraltro che il nostro ordinamento consente, da un lato, la proposizione di azioni di classe e, dall'altro, la risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo, secondo tariffe molto più vantaggiose, quali quelle previste dall'art. 33 del d.m. cit.

Gli importi massimi possono invece essere maggiorati nei limiti di quanto previsto dall'art. 31, co. 3 per gli organismi pubblici, e dall'art. 32, co. 3 per gli organismi privati, salve le altre maggiorazioni consentite.



Note

[illegible]



concormedia
CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE

Regolamento di Procedura CONCORMEDIA





Regolamento di Procedura CONCORMEDIA

(Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, legge 26 novembre 2021, n. 206, decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 e, in particolare, l'art. 7, che ha modificato e integrato il d.lgs. n. 28/2010, decreto legislativo n. 216 del 27 dicembre 2024 e il decreto ministeriale 24 ottobre 2023 n. 150)

1. *Il presente regolamento contiene l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi nonché le indicazioni di cui al d.m. n. 150/2023.*
2. *Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 28/2010 come modificato dal d.lgs. n. 149/2022.*
3. *Nelle controversie di cui all'art. 5, comma 1, e nei casi di cui all'art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.*
4. *Nelle controversie di cui all'art. 5, comma 1, e nei casi di cui all'art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010 il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.*
5. *Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.*
6. *Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.*
7. *Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione avviene in conformità a quanto dispone l'articolo 47, comma 6, del d.m. 150/2023.*



IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 28/2010.
2. Gli atti del procedimento di mediazione e il relativo svolgimento non sono soggetti a formalità.
3. Le parti possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica; anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica ciascuna delle parti può svolgere uno o più incontri da remoto.
4. La domanda di mediazione è depositata dalla parte che intende avviare la mediazione presso un organismo che ha la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre.
5. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.
6. La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.
7. La mediazione si svolge nelle sedi dell'organismo comunicate ed presso il Ministero della giustizia.
8. L'organismo può altresì avvalersi, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. t), del d.m. n. 150/2023, delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali ha raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. La domanda di mediazione può essere presentata on line, per posta ordinaria o presso l'organismo, sui modelli predisposti e pubblicati sul proprio sito o in forma libera, e deve indicare:
 - a) il nome dell'organismo di mediazione;
 - b) nome, dati identificativi e recapiti delle parti e dei loro eventuali



- rappresentanti muniti dei necessari poteri e dei difensori (ove previsti o presenti), presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- c) l'oggetto e le ragioni della pretesa;
 - d) il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero ove vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. Il valore della lite può essere nuovamente determinato. Si applicano in ogni caso le previsioni di cui all'art. 29 del d.m. n. 150/2023.
2. Quando la domanda di mediazione è stata protocollata, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.
 3. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede, la data e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
 4. Dal momento in cui la comunicazione di cui al punto che precede perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere alle suddette comunicazioni.
 5. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
 6. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
 7. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. n. 28/2010 ovvero



quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

8. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
9. Il tempo destinato allo svolgimento del primo incontro di mediazione non può essere inferiore a due ore e può essere esteso nell'ambito della medesima giornata qualora ricorrano le seguenti condizioni: particolare complessità delle questioni controverse, rilevante numero delle parti, concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione.
10. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
11. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, su concorde volontà delle parti, che devono provvedere alla corresponsione del compenso ad essi spettante, calcolato e liquidato sulla base delle tariffe professionali stabilite con d.m. 30 maggio 2002 per i periti e i C.T.U. nominati dal tribunale.
Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9 del d.lgs. n.28/2010. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.
12. Le comunicazioni tra tutte le parti coinvolte nel procedimento potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito dell'organismo, ove può essere scaricata anche la modulistica.

MEDIAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA E AUDIOVISIVE DA REMOTO

Ai sensi dell'art. 8-bis (Mediazione in modalità telematica) del d.lgs. n. 28/2010:

1. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità



telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.
3. Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.
4. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Ai sensi dell'art. 8-ter (Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto) del d.lgs. n. 28/2010:

1. Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.
2. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
3. Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8-bis, quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4.
4. Se non vi è il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.
Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati



durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.

DURATA DELLA MEDIAZIONE

1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo restando quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.
2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.
3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1.
4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima



della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 28/2010.

2. La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta.

In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.
4. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.
5. Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.
6. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. È fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
8. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati,



- l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis del d.lgs. 28/2010, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.
9. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
 10. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

OBBLIGHI DEL MEDIATORE E DELL'ORGANISMO NELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del registro.
2. La lista dei mediatori è consultabile sul sito <https://mediazione.giustizia.it> e sul sito dell'organismo.
3. Il mediatore:
 - a) ha l'obbligo di sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato e per poter iniziare il procedimento, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità, a tal fine utilizzando la seguente formula, previa dichiarazione di impegno, contenuta nel modulo allegato (v. allegato).
 - b) deve comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;



- c) non può (e con lui i suoi ausiliari) assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio e non può percepire compensi direttamente dalle parti;
- d) deve formulare le proposte di conciliazione nel rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
4. in caso di sopravvenuta impossibilità di svolgere l'incarico, l'organismo procederà alla sostituzione del mediatore, senza indugio;
5. su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo, competente a decidere è il responsabile tecnico;
6. le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo. In difetto di indicazione o quando l'organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione del mediatore avverrà secondo i seguenti criteri di assegnazione degli affari, tenuto conto della specifica competenza del mediatore e nel rispetto della rotazione in base al numero degli incarichi ricevuti.

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori si procederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, a identificare la necessaria competenza professionale che appare maggiormente idonea e, in tale ambito, il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo).

Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione. Se la controversia presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà applicare il criterio della turnazione tra mediatori di pari grado di competenza.

7. Le cause di incompatibilità del mediatore sono quelle previste dal codice etico/ codice deontologico.
8. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.



RISERVATEZZA

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
3. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
4. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

CONSEGUENZE DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
3. Nei casi di cui al punto che precede, con il provvedimento che definisce



il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5-quater, comma 2 del d.lgs. n.28/2010, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il patrocinio a spese dello Stato è regolamentato dal capo II-Bis del d.lgs. n. 28/2010.

ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

1. Le parti che partecipano al procedimento di mediazione hanno il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati nelle sessioni comuni e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nella propria sessione separata.
2. Ciascuna parte può chiedere- mediante istanza contenente l'indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta- l'accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.

SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELL'ORGANISMO

1. In caso di sospensione o di cancellazione, l'organismo ne dà immediata comunicazione ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso.



2. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa.
3. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo n.28/2010 e dall'articolo 16, comma 4, del d.m. n.150/2023.
4. La procedura di mediazione può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, in conformità all'articolo 41 del d.m. n. 150/2023.

SPESE DI MEDIAZIONE

L'organismo di mediazione adotta la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici di cui all'art. 31 del d.m. n.150/2023 allegato A.



FAC SIMILE MODULO DI ACCETTAZIONE NOMINA



ALLEGATO

ACCETTAZIONE NOMINA E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E RISERVATEZZA DEL MEDIATORE

IL/La sottoscritto/a _____

C.F. _____ iscritto/a nell'elenco dei Mediatori

_____ nominato mediatore nella procedura di mediazione

n. _____ del registro degli affari di mediazione

DICHIARA

- a) di accettare l'incarico di mediatore e di trovarsi nelle condizioni di indipendenza e imparzialità nei confronti delle parti della procedura;
- b) di accettare integralmente il Regolamento di Mediazione e il Codice etico di _____;
- c) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità prevista dal codice etico di _____ e/o, quando pertinente, dai codici deontologici di appartenenza;
- d) di impegnarsi a comunicare immediatamente al Responsabile dell'organismo di _____ - e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;
- e) di obbligarsi al dovere di riservatezza.

Luogo e data _____

Firma del Mediatore

[illegible]



concormedia
CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE

Codice Etico CONCORMEDIA





Codice Etico CONCORMEDIA

Il presente codice etico ha il fine di stabilire i principi generali a cui si deve attenere l'organizzazione dell'organismo e dei mediatori accreditati presso Concomedia al rispetto dei principi fondamentali che assicurino la corretta gestione delle procedure, secondo gli imprescindibili valori etici e deontologici sui quali l'Organismo fonda la propria opera.

1. L'ORGANISMO

L'organismo basa tutta la propria organizzazione secondo i seguenti principi generali:

- *responsabilità verso l'utenza e verso i propri interlocutori primari (mediatori, avvocati, parti, e collaboratori) oltre alla piena responsabilità verso la collettività;*
- *dovere di aggiornamento e formazione professionale del personale e di tutti coloro che collaborano con l'organismo.*

Ed inoltre deve osservare nell'ambito dell'organizzazione a una condotta che mira:

- **Uguaglianza** - L'organismo di mediazione ripudia ogni tipo di discriminazione fondata sul sesso, sull'età, sulla nazionalità, sullo stato di salute, sulla razza, sulla lingua, sulla religione e sulle opinioni politiche. L'organismo si impegna ad assistere nella richiesta di mediazione chiunque ad esso si rivolga per finalità non contrarie alla legge.
- **Correttezza** - Tutti i soggetti che collaborano con l'organismo di mediazione e che partecipano all'attività dello stesso organismo, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono uniformarsi ai principii di correttezza e lealtà reciproche.



- **Conflitto di interesse** - Tutti i soggetti che collaborano all'organismo di mediazione e che partecipano all'attività dello stesso organismo, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti dell'organismo stesso o delle parti in mediazione rispettando, comunque, le decisioni che in proposito vengono assunte dall'organismo.
- **Riservatezza** - Tutti i soggetti che collaborano con l'organismo di mediazione e che partecipano all'attività dello stesso organismo, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento stesso. L'organismo garantisce nell'acquisizione, trattamento e archiviazione di tutte le informazioni, relative a dati sensibili e non, il rispetto dell'attuale disciplina sulla privacy.
Il mediatore deve rispettare tutti i doveri ed obblighi previsti dalla vigente normativa e dal presente codice etico ed è tenuto alla riservatezza in ordine ad ogni informazione assunta nell'espletamento della propria funzione. Anche a tal fine il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.
- **Equità, uguaglianza e diligenza** - L'Organismo si impegna ad essere indipendente e quindi, nello svolgimento del servizio, a non porre in essere condotte o comportamenti parziali e ingiusti. Parimenti i singoli mediatori e quanti collaborano o sono dipendenti dell'organismo devono rispettare il criterio dell'imparzialità e dell'indipendenza. L'Organismo, nello svolgimento della sua attività, si impegna a seguire il canone della diligenza professionale.
- **Linguaggio** - L'organismo di mediazione, unitamente ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori, si impegna nella comunicazione verbale e scritta rivolta a destinatari, terzi e utenti, a utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile.
L'Organismo si impegna a consegnare il proprio Codice Etico ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori ed ai singoli utenti.



- **Effetti della violazione e della inosservanza del codice etico** - La violazione o l'inosservanza del Codice Etico da parte dei soggetti ad esso tenuti comporta oltre alla risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere con gli stessi anche la possibilità, per l'Organismo stesso, di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

2. LA MEDIAZIONE

La procedura di mediazione è basata sul principio di volontarietà delle parti, ed è, per intrinseca natura, una procedura informale ed estremamente flessibile.

Il mediatore dovrà, nella sua qualità di terzo neutrale, aiutare le parti ad individuare la soluzione del conflitto facilitandone la comunicazione, promuovendo il reciproco intendimento, assistendole nell'identificazione dei possibili comuni interessi sottostanti, operando in modo creativo per farsi che la procedura sia il più possibile rispondente alle esigenze ed agli interessi delle parti.

3. IL MEDIATORE

Il mediatore deve essere competente, formato adeguatamente e mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti nell'ambito del procedimento di mediazione, avendo riguardo alle norme pertinenti ed ai sistemi di accesso alla professione.

All'atto della nomina dovrà verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione e, nel caso in cui non si ritenga qualificato, dovrà rifiutare l'incarico.

Dovrà prendere visione dei documenti forniti dalle stesse per potersi adeguatamente preparare sull'oggetto della controversia e, se del caso, consultarsi con le parti per concordare le date in cui la mediazione potrà aver luogo.

Il mediatore può rifiutare la designazione e/o interrompere l'espletamento



delle proprie funzioni solo per gravi motivi o per l'incapacità a mantenere un atteggiamento indipendente, imparziale o neutrale.

Il mediatore può promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso, mantenendo sempre la riservatezza sulle mediazioni da lui svolte.

4. INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ

Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia, e per tutta la durata della procedura dovrà agire con lealtà garantendo e manifestando alle parti l'esistenza dei seguenti requisiti:

- **Indipendenza:** assenza di qualsiasi legame oggettivo, personale o professionale, presente o passato con una delle parti;
- **Imparzialità:** astensione dal compiere atti discriminatori o esercitare influenza a favore di una delle parti;
- **Neutralità:** mancanza di un qualunque interesse, diretto od indiretto, in merito all'esito del procedimento di conciliazione.

Qualsiasi circostanza che emerga prima o durante la procedura, che possa anche solo ingenerare la sensazione di assenza di uno solo dei tre principi suddetti, o l'insorgere di un conflitto di interessi, dovrà essere resa nota dal mediatore alle parti e al responsabile di Concormedia. In tal caso il mediatore potrà comunque svolgere il suo ruolo se tutte le parti lo concorderanno per iscritto.

Il mediatore inoltre dovrà astenersi dall'esprimere giudizi e dal rivestire in seguito, per le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro.

Il dovere di informazione da parte del mediatore costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento e che dovrà essere esercitato sempre in forma scritta.



5. IL PROCEDIMENTO

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento, e che abbiano compreso ed espressamente accettato:

- la natura non contenziosa della mediazione e le modalità di svolgimento;
- il ruolo che il mediatore e le parti hanno nell'ambito dello stesso;
- i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione;
- gli obblighi di riservatezza a carico di tutti i partecipanti agli incontri.

Il mediatore deve altresì sincerarsi che ciascuna parte partecipi in modo attivo, libero e volontario, e che sia adeguatamente informata, in caso di "mediazione Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi i possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia.

Nella sua qualità di terzo neutrale, il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti ma limitarsi ad aiutarle ad individuare una soluzione condivisa e vantaggiosa per entrambe.

Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti, anche in assenza dei loro consulenti, separatamente in sessioni private.

Qualsiasi parte può ritirarsi in ogni momento dalla procedura di mediazione senza fornire alcuna giustificazione.

6. PROPOSTA DEL MEDIATORE

Il mediatore, può formulare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento, informando le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 28/2010.

Nel redigere la proposta il mediatore dovrà ispirarsi esclusivamente al reciproco soddisfacimento delle parti.



7. L'ACCORDO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

Il mediatore dovrà adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e che tutte le parti ne abbiano compreso i termini. Inoltre, qualora richiesto, il mediatore deve, nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

Il principio di volontarietà delle parti per il raggiungimento dell'accordo è fondamentale ed imprescindibile, tuttavia nel caso in cui risulti evidente un tentativo delle parti di violare la legge, la procedura dovrà essere immediatamente interrotta ed il mediatore sarà tenuto ad informare il Responsabile tecnico di Concormedia.

Analogamente il mediatore dovrà astenersi dal redigere verbali di accordo contrari all'ordine pubblico e alle norme di legge.

8. RISERVATEZZA

Il mediatore, è tenuto al rispetto della massima riservatezza su tutte le informazioni relative alla mediazione, ricevute dalle parti e/o dai professionisti che eventualmente hanno partecipato, anche dopo la chiusura del procedimento, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata, comunicata al mediatore da una delle parti, non potrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte.

Non potranno pertanto essere oggetto di divulgazione:

- il fatto che la procedura stia per avere luogo, abbia luogo o abbia avuto luogo;
- l'identità delle parti;
- l'oggetto della procedura,
- tutte le informazioni rese oralmente o fornite per iscritto dalle parti o dai loro consulenti, nonché tutte le relative informazioni connesse alla procedura stessa, inclusi l'accordo, i suoi termini e condizioni.



Il mediatore sarà dispensato dal dovere di riservatezza se:

- le parti concordano per iscritto la divulgazione;
- la divulgazione è imposta dalla Legge;
- viene a conoscenza di circostanze che, se tenute riservate, comportino grave danno per l'incolumità fisica, la salute e la sicurezza di una delle parti o di terzi;
- ritiene di dover conferire con il Responsabile tecnico di Concomedia per chiarire questioni di carattere etico e/o deontologico.

Il mancato rispetto della riservatezza costituisce illecito disciplinare e comporterà la sospensione del mediatore dall'elenco di Concomedia per anni uno. Le parti si impegnano a non citare il mediatore come teste in un processo o in un arbitrato.

9. REVOCA / RECESSO DEL MEDIATORE

Il mediatore è revocato senza indugio e sostituito, senza alcun onere per le parti, dal Responsabile tecnico di Concomedia se:

- non rispetta il presente codice etico;
- sopravvenga la sua incapacità fisica o mentale;
- la procedura venga strumentalizzata per concludere accordi illegali;
- insorgano motivi di incompatibilità, salvo consenso scritto di tutte le parti.

Il mediatore potrà, a sua discrezione, recedere dall'incarico sospendendo la procedura se:

- una delle parti stia utilizzando la procedura per concludere accordi illegali;
- una delle parti agisca in modo ostruzionistico o illecito;
- nonostante le autorizzazioni ricevute dalle parti e dal Responsabile tecnico, la mancanza di indipendenza, imparzialità o neutralità infici comunque la continuazione della procedura.



Note

158



concormedia
CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE

Tariffe in tabelle



**1a. TARIFFE IN TABELLE: QUANTO MI COSTA SE...
AL TERMINE DEL PRIMO INCONTRO NON TROVO L'ACCORDO**

OBBLIGATORIA			
Scaglioni in €	Istanza e 1° incontro	IVA al 22%	Totale NO Accordo
0-1.000	80,00	17,60	97,60
1.000-5.000	156,00	34,32	190,32
5.000-10.000	156,00	34,32	190,32
10.000-25.000	156,00	34,32	190,32
25.000-50.000	156,00	34,32	190,32
50.000-150.000	224,00	49,28	273,28
150.000-250.000	224,00	49,28	273,28
250.000-500.000	224,00	49,28	273,28
500.000-1.500.000	224,00	49,28	273,28
1.500.000-2.500.000	224,00	49,28	273,28
2.500.000-5.000.000	224,00	49,28	273,28
Oltre 5.000.000	224,00	49,28	273,28



**1b. TARIFFE IN TABELLE: QUANTO MI COSTA SE...
AL TERMINE DEL PRIMO INCONTRO NON TROVO L'ACCORDO**

Scaglioni in €	VOLONTARIA		
	Istanza e 1° incontro	IVA al 22%	Totale NO Accordo
0-1.000	100,00	22,00	122,00
1.000-5.000	195,00	42,90	237,90
5.000-10.000	195,00	42,90	237,90
10.000-25.000	195,00	42,90	237,90
25.000-50.000	195,00	42,90	237,90
50.000-150.000	280,00	61,60	341,60
150.000-250.000	280,00	61,60	341,60
250.000-500.000	280,00	61,60	341,60
500.000-1.500.000	280,00	61,60	341,60
1.500.000-2.500.000	280,00	61,60	341,60
2.500.000-5.000.000	280,00	61,60	341,60
Oltre 5.000.000	280,00	61,60	341,60



2a. TARIFFE IN TABELLE: QUANTO MI COSTA SE... AL TERMINE DEL PRIMO INCONTRO TROVO L'ACCORDO

Scaglioni in €	OBBLIGATORIA				
	Istanze e 1° incontro	IVA al 22%	Integr. per accordo	IVA al 22%	Totale SI Accordo
0-1.000	80,00	17,60	17,60	3,87	119,07
1.000-5.000	156,00	34,32	35,20	7,74	233,26
5.000-10.000	156,00	34,32	49,60	32,91	372,83
10.000-25.000	156,00	34,32	281,60	61,95	533,87
25.000-50.000	156,00	34,32	528,00	116,16	834,48
50.000-150.000	224,00	49,28	906,40	199,41	1.379,09
150.000-250.000	224,00	49,28	1.170,40	257,49	1.701,17
250.000-500.000	224,00	49,28	2.050,40	451,09	2.774,77
500.000-1.500.000	224,00	49,28	3.282,40	722,13	4.277,81
1.500.000-2.500.000	224,00	49,28	3.898,40	857,65	5.029,33
2.500.000-5.000.000	224,00	49,28	5.570,40	1.225,49	7.069,17
Oltre 5.000.000	224,00	49,28	13.050,40	2.871,09	16.194,77



2b. TARIFFE IN TABELLE: QUANTO MI COSTA SE... AL TERMINE DEL PRIMO INCONTRO TROVO L'ACCORDO

Scaglioni in €	VOLONTARIA				
	Istanze e 1° incontro	IVA al 22%	Integr. per accordo	IVA al 22%	Totale SI Accordo
0-1.000	100,00	22,00	22,00	4,84	148,84
1.000-5.000	195,00	42,90	164,00	36,08	437,98
5.000-10.000	195,00	42,90	307,00	67,54	612,44
10.000-25.000	195,00	42,90	472,00	103,84	813,74
25.000-50.000	195,00	42,90	780,00	171,60	1.189,50
50.000-150.000	280,00	61,60	1.303,00	286,66	1.931,26
150.000-250.000	280,00	61,60	1.633,00	359,26	2.333,86
250.000-500.000	280,00	61,60	2.733,00	601,26	3.675,86
500.000-1.500.000	280,00	61,60	4.273,00	940,06	5.554,66
1.500.000-2.500.000	280,00	61,60	5.043,00	1.109,46	6.494,06
2.500.000-5.000.000	280,00	61,60	7.133,00	1.569,26	9.043,86
Oltre 5.000.000	280,0	61,60	16.483,00	3.626,26	20.450,86



3a. TARIFFE IN TABELLE: QUANTO MI COSTA SE... AL TERMINE DEL PRIMO INCONTRO RINVIO

Scaglioni in €	OBBLIGATORIA				
	Istanze e 1° incontro	IVA al 22%	Integr. per rinvio	IVA al 22%	Totale per Rinvio
0-1.000	80,00	17,60	16,00	3,52	117,12
1.000-5.000	156,00	34,32	32,00	7,04	229,36
5.000-10.000	156,00	34,32	136,00	29,92	356,24
10.000-25.000	156,00	34,32	256,00	56,32	502,64
25.000-50.000	156,00	34,32	480,00	105,60	775,92
50.000-150.000	224,00	49,28	824,00	181,28	1.278,56
150.000-250.000	224,00	49,28	1.064,00	234,08	1.571,36
250.000-500.000	224,00	49,28	1.864,00	410,08	2.547,36
500.000-1.500.000	224,00	49,28	2.984,00	656,48	3.913,76
1.500.000-2.500.000	224,00	49,28	3.544,00	779,68	4.596,96
2.500.000-5.000.000	224,00	49,28	5.064,00	1.114,08	6.451,36
Oltre 5.000.000	224,00	49,28	11.864,00	2.610,08	14.747,36



3b. TARIFFE IN TABELLE: QUANTO MI COSTA SE... AL TERMINE DEL PRIMO INCONTRO RINVIO

Scaglioni in €	VOLONTARIA				
	Istanze e 1° incontro	IVA al 22%	Integr. per rinvio	IVA al 22%	Totale per Rinvio
0-1.000	100,00	22,00	20,00	4,40	146,40
1.000-5.000	195,00	42,90	40,00	8,80	286,70
5.000-10.000	195,00	42,90	170,00	37,40	445,30
10.000-25.000	195,00	42,90	320,00	70,40	628,30
25.000-50.000	195,00	42,90	600,00	132,00	969,90
50.000-150.000	280,00	61,60	1.030,00	226,60	1.598,20
150.000-250.000	280,00	61,60	1.330,00	292,60	1.964,20
250.000-500.000	280,0	61,60	2.330,00	512,60	3.184,20
500.000-1.500.000	280,0	61,60	3.730,00	820,60	4.892,20
1.500.000-2.500.000	280,00	61,60	4.430,00	974,60	5.746,20
2.500.000-5.000.000	280,00	61,60	6.330,00	1.392,60	8.064,20
Oltre 5.000.000	280,00	61,60	14.830,00	3.262,60	18.434,20



4a. TARIFFE IN TABELLE: QUANTO MI COSTA SE... AL TERMINE DI RINVII TROVO L'ACCORDO

Scaglioni in €	OBBLIGATORIA				
	Istanze e 1° incontro	IVA al 22%	Integr. per Acc. e Rinvio	IVA al 22%	Totale SI Accordo
0-1.000	80,00	17,60	20,00	4,40	122,00
1.000-5.000	156,00	34,32	40,00	8,80	239,12
5.000-10.000	156,00	34,32	170,00	37,40	397,72
10.000-25.000	156,00	34,32	320,00	70,40	580,72
25.000-50.000	156,00	34,32	600,00	132,00	922,32
50.000-150.000	224,00	49,28	1.030,00	226,60	1.529,88
150.000-250.000	224,00	49,28	1.330,00	292,60	1.895,88
250.000-500.000	224,00	49,28	2.330,00	512,60	3.115,88
500.000-1.500.000	224,00	49,28	3.730,00	820,60	4.823,88
1.500.000-2.500.000	224,00	49,28	4.430,00	974,60	5.677,88
2.500.000-5.000.000	224,00	49,28	6.330,00	1.392,60	7.995,88
Oltre 5.000.000	224,00	49,28	14.830,00	3.262,60	18.365,88



4b. TARIFFE IN TABELLE: QUANTO MI COSTA SE... AL TERMINE DI RINVII TROVO L'ACCORDO

	VOLONTARIA				
Scaglioni in €	Istanze e 1° incontro	IVA al 22%	Integr. per Acc. e Rinvio	IVA al 22%	Totale SI Accordo
0-1.000	100,00	22,00	25,00	5,50	152,500
1.000-5.000	195,00	42,90	170,00	37,40	445,30
5.000-10.000	195,00	42,90	332,50	73,15	643,55
10.000-25.000	195,00	42,90	520,00	114,40	872,30
25.000-50.000	195,00	42,90	870,00	191,40	1.299,30
50.000-150.000	280,00	61,60	1.457,50	320,65	2.119,75
150.000-250.000	280,00	61,60	1.832,50	403,15	2.577,25
250.000-500.000	280,00	61,60	3.082,50	678,15	4.102,25
500.000-1.500.000	280,00	61,60	4.832,50	1.063,15	6.237,25
1.500.000-2.500.000	280,00	61,60	5.707,50	1.255,65	7.304,75
2.500.000-5.000.000	280,00	61,60	8.082,50	1.778,15	10.202,25
Oltre 5.000.000	280,00	61,60	18.707,50	4.115,65	23.164,75



Note

[illegible]

LE NOSTRE SEDI

L'organismo **Concormedia S.r.l.** ha la propria Sede Legale in Via Alberico II, 4 a Roma, in zona Prati e a 5 minuti a piedi dal Tribunale Civile, vicina sia a Piazza Risorgimento che a Piazza Cavour. È attiva sulla maggior parte del territorio nazionale dove opera tramite le proprie sedi secondarie.

CALABRIA

COSENZA

Via De Fiore angelo Via Popilia
87100 – Cosenza (CS)
Telefono e Fax: 0983.884350
E-mail: cosenza@concormedia.it

CORIGLIANO CALABRO

Via Nazionale, 174
87064 – Corigliano Calabro (CS)
Telefono e Fax: 0983.884350
E-mail: cosenza@concormedia.it

PALMI

Via Piave, Trav. II, 1 • 89015 – Palmi (RC)
Telefono: 320.8183947
E-mail: palmi@concormedia.it

REGGIO DI CALABRIA

Via Vittorio Veneto, 77
89128 – Reggio di Calabria (RC)
Telefono: 340.3393265
E-mail: reggioc@concormedia.it

ROSSANO

Via Nazionale, 45 • 87067 – Rossano (CS)
Telefono: 340.3393265
E-mail: reggioc@concormedia.it

SCALEA

Viale Europa, 2 • 87029 – Scalea (CS)
Telefono: 06.36002517, Fax: 06.36002521
E-mail: info@concormedia.it

VILLA SAN GIOVANNI

Via Ammiraglio Curzon, 85
89018 – Villa San Giovanni (RC)
Telefono e Fax: 0965.758600
E-mail: villasangiovanni@concormedia.it

CAMPANIA

MONTORO INFERIORE

Via N. Spiniello, 3
83025 – Montoro Inferiore (AV)
Telefono e Fax: 0825.523877
E-mail: campania@concormedia.it

CASERTA

Via Don Bosco, 46
81010 – Caserta (CE)
Telefono e Fax: 0823.329918
E-mail: campania@concormedia.it

TORRE ANNUNZIATA

Corso Umberto I, 242
80058 – Torre Annunziata (NA)
Telefono e Fax: 081.19970641
E-mail: campania@concormedia.it

GRAGNANO

Piazza Guglielmo Marconi, 9
80054 – Gragnano (NA)
Telefono e Fax: 081.8011945
E-mail: gragnano@concormedia.it

CICCIANO

Via Nola, 66 • 80033 – Cicciano (NA)
Telefono e Fax: 081.8263170
E-mail: campania@concormedia.it

FRATTAMAGGIORE

Via Rocco Capasso, 58 • 80033 – Cicciano (NA)
Telefono e Fax: 081.8263170
E-mail: campania@concormedia.it

SAN GENNARO VESUVIANO

Via Napoli, 38
80040 – San Gennaro Vesuviano (NA)
Telefono e Fax: 081.8248112
E-mail: campania@concormedia.it

NAPOLI

Corso Europa, 72 • 80127 – Napoli (NA)
Telefono e Fax: 081.8248112
E-mail: campania@concormedia.it

Via Seggio del Popolo, 22 • 80138 – Napoli (NA)
Telefono e Fax: 081.8248112
E-mail: campania@concormedia.it

POMIGLIANO D'ARCO

Via G. Mazzini, 55 • 80038 – Pomigliano d'Arco (NA)
Telefono e Fax: 081.8248112
E-mail: campania@concormedia.it

Via M.R. Imbriani, 4 • 0136 – Pomigliano d'Arco (NA)
Telefono e Fax: 081.8248112
E-mail: campania@concormedia.it

NOLA

Via Amiranda, 30 • 80035 – Nola (NA)
Telefono e Fax: 081.8248112
E-mail: campania@concormedia.it

SAN GIUSEPPE VESUVIANO

Via Scudieri, 185
80040 – San Giuseppe Vesuviano (NA)
Telefono e Fax: 081.8248112
E-mail: campania@concormedia.it

LAZIO

FROSINONE

Via Aldo Moro, 26 • 03100 – Frosinone (FR)
Telefono: 0773.662040
E-mail: info@concormedia.it

LATINA

Via Pio VI, 36 • 04100 – Latina (LT)
Telefono e Fax: 0773.662040
E-mail: info@concormedia.it

ANGUILLARA SABAZIA

Via Anguillarese, 123
00061 – Anguillara Sabazia (RM)
Telefono: 06.36002517, Fax: 06.36002521
E-mail: info@concormedia.it

GROTTAFERRATA

Via del Boschetto, 43
00046 – Grottaferrata (RM)
Telefono e Fax: 06.65498281
E-mail: grottaferrata@concormedia.it

ROMA

Via Alberico II, 4 • 00193 – Roma (RM)
Telefono: 06.36002517, Fax: 06.36002521
E-mail: info@concormedia.it

ROMA - EUR

Via Caduti per la Resistenza, 75 • 00128 – Roma (RM)
Telefono: 06.36002517, Fax: 06.36002521
E-mail: info@concormedia.it

ROMA - TIBURTINA

Via Tiburtina, 1166 • 00156 – Roma (RM)
Telefono: 06.36002517, Fax: 06.36002521
E-mail: info@concormedia.it

LIGURIA

GENOVA

Piazza Borgo Pila, 40 • 16100 – Genova (GE)
Telefono e Fax: 06.36002517
E-mail: genova@concormedia.it

PUGLIA

CERIGNOLA

Via Puglie, 8 • 71042 – Cerignola (FG)
Telefono: 06.36002517, Fax: 06.36002521
E-mail: info@concormedia.it

SICILIA

MESSINA

Via Verdi, 85 • 98122 – Messina (ME)
Telefono e Fax: 090.6783037
E-mail: messina@concormedia.it

PALERMO

Via Isidoro Lalumia, 19-C
90139 – Palermo (PA)
Telefono e Fax: 0915.077279
E-mail: palermo@concormedia.it

Finito di stampare nel mese di Maggio 2025

ENTRA A FAR PARTE DEL NOSTRO TEAM



RICERCHIAMO PROFESSIONISTI DELLA MEDIAZIONE NELL'OTTICA DI UNA ESPANSIONE TERRITORIALE

Desideriamo entrare in contatto con persone motivate a ricoprire nel proprio territorio il ruolo di:

- **Responsabile di Sede** (nelle città diverse da quelle indicate nella pagina successiva di copertina);
- **Mediatori professionisti** ex D.Lgs 28/2010.

La squadra **CONCORMEDIA** può contare su di un'esperienza ultradecennale in questo settore, con oltre 15.000 mediazioni civili e commerciali svolte, con trenta Sedi dirette e più di 100 mediatori.

Il profilo del Responsabile di Sede dovrà essere quello di un Mediatore civile e commerciale che desidera impegnarsi sul territorio in una nuova esperienza professionale/imprenditoriale. L'attività potrà essere svolta anche presso i Vostri studi e non sono previsti costi di accesso o di servizio e le condizioni che offriamo sono sicuramente tra le più alte del settore.

Se sei interessato oppure ci vuoi proporre qualcosa di nuovo nel settore della mediazione civile e commerciale scrivici a: info@concormedia.it e sarai contattato.

Allega alla tua email un Curriculum vitae e una sintesi delle esperienze professionali più significative.

CONCORMEDIA S.R.L. VIA ALBERICO II, 4 – 00193 ROMA – TEL. 39 06 36002519

www.concormedia.it • info@concormedia.it



*È possibile scaricare
in modo totalmente gratuito
il presente volume
anche inquadrando
il QR-Code qui affianco*



SCAN CODE